

**ATTO N. DD 3081**

**DEL 06/08/2020**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 169**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 14-4232/2016 DEL 04/02/2016 E S.M.I. - PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SOSTANZIALE E CONTESTUALE RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES COMMA 3 LETT. a) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Attività 5.1) lett. a e b, attività 5.3) lett. a) e attività 5.5) Allegato VIII Parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

SOCIETÀ: General Fusti S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Strada del Francese, 141/20 – 10156 Torino

P.IVA: 02999260017 POS. n.008422

- Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 54-11340 del 28/3/2011 e s.m.i. è stata rilasciata alla Società General Fusti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (*nel seguito indicata per brevità come AIA*) prevista al titolo IIIbis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. a seguito di modifica sostanziale dell'impianto esistente (*ora installazione*), di Strada del Francese 141/20 a Torino. L'installazione era costituita da un impianto di trattamento chimico fisico biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi con annesse operazioni di stoccaggio e da una linea di trattamento e rigenerazione fusti e cisternette;
- con successive Determinazioni Dirigenziali, l'AIA di cui sopra è stata modificata relativamente ad aspetti non sostanziali comunicati dal gestore ed in particolare:
- con D.D. n. 21-3179 del 31/1/2012 e con D.D. n. 225-49010 del 29/11/2013, si è preso atto di alcuni interventi tecnici e gestionali proposti dal gestore per la mitigazione delle emissioni odorigene derivanti dall'installazione. Tali interventi sono stati proposti su richiesta della Provincia di Torino e dell'ARPA a seguito di numerose segnalazioni di odori molesti, riconosciute come ascrivibili all'installazione in oggetto;
- con D.D. n. 243-39414 del 3/10/2012 si è preso atto della dismissione parziale della linea fusti (verniciatura) e del camino ad essa asservito, adeguando conseguentemente il contenuto prescrittivo dell'AIA rilasciata;

- in data 21/07/2015, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità prot. C.M.To.) n. 105485 di pari data, la General Fusti S.r.l. ha presentato domanda di nuova AIA per modifica sostanziale di installazione esistente, come previsto all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., consistente, in sintesi, nell'incremento della capacità di trattamento giornaliero di circa 20Mg (passando da una capacità annua di trattamento di 76500Mg/anno ad una capacità annua di trattamento di 84500Mg/anno). L'incremento di potenzialità veniva attuato unicamente tramite l'aumento della frequenza di alimentazione di circa un'ora al giorno, senza necessità di realizzazione di nuove opere né di variazioni del processo già attuato. Tale modifica sostanziale veniva licenziata con D.D. n. 14-4232/2016 del 04/02/2016;
- successivamente, venivano rilasciati ulteriori provvedimenti di aggiornamento a seguito di comunicazioni da parte del gestore di modifiche non sostanziali ex art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui alle D.D. n. 195-18186/2016, D.D. n. 286-31240/2017, D.D. n. 66-6439/2018 e D.D. n. 65-1932/2019;
- in data 17/8/2018 sono state pubblicate le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment;
- in data 10/05/2019, con nota di prot. C.M.To. n. 41270 di pari data, la General Fusti S.r.l. ha presentato domanda di nuova AIA per modifica sostanziale di installazione esistente, come previsto all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Le modifiche proposte erano già state oggetto della fase preventiva di verifica di VIA che ha portato all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla D.D. n. 55-20911 del 07/08/2018;
- in data 06/06/2019, con nota di prot. C.M.To. n. 49783, è stata data comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- in data 12/06/2019, con nota di prot. C.M.To. n. 51420, è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi, prevista all'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., appositamente indetta per l'esame della domanda presentata dalla General Fusti S.r.l.;
- in data 24/07/2019 si è svolta la seduta di Conferenza dei Servizi durante la quale si è convenuto, in accordo con il gestore, di procedere contestualmente anche a valutare lo stato di applicazione delle BATC all'intera installazione, sia per la parte esistente sia per le nuove modifiche individuando gli interventi di adeguamento da attuare entro il 16/08/2022. In tale sede i soggetti partecipanti hanno ritenuto necessario acquisire documentazione integrativa, che è stata richiesta con nota del 01/08/2019, prot. C.M.T. n. 66900 assegnando il termine ritenuto congruo di novanta giorni per l'invio della documentazione in questione;
- in data 17/10/2019, con nota di prot. C.M.T. n. 87893, la General Fusti S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- in data 09/01/2020 la Direzione scrivente ha chiesto a Smat un parere in merito all'accoglimento della proposta di frequenza dei campionamenti ed analisi sulle acque di scarico proposti dal gestore nelle integrazioni del 17/10/2019, difforni da quanto previsto dalle BAT Conclusion;
- in data 30/01/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 8003 pari data, il gestore ha richiesto una ulteriore deroga allo scarico in pubblica fognatura per il parametro COD alla concentrazione di 4.000 mg/l, in quanto *"...da analisi effettuate sull'impianto è stato rilevato che il processo di nitrificazione dell'azoto ammoniacale a nitrati avviene in condizioni ottimali quando all'interno della sezione di ossidazione il valore del COD è circa 2.500 mg/l ....per valori di COD inferiori si rischia di avere un accumulo in vasca di ossidazioni di nitriti/nitrati con conseguente inibizione della reazione dei nitrificazione e aumento della concentrazione di azoto ammoniacale. Conseguenza di tale aumento è anche l'innalzamento del pH in vasca con ulteriore rallentamento della reazione di nitrificazione"*;
- in data 06/02/2020 con nota prot. 8656 del 06/02/2020 è pervenuto il contributo tecnico della SMAT S.p.a. in materia di scarichi idrici;

- in data 19/02/2020 i tecnici dell'Ente scrivente e personale tecnico di Smat ed ARPA hanno effettuato un sopralluogo istruttorio presso l'installazione. In tale sede sono stati chiesti chiarimenti in merito alla linea di lavaggio fusti e cisternette;
- in data 11/03/2020, con nota di prot. C.M.T. n. 20482, sono pervenute ulteriori integrazioni dalla società, relativamente alle modifiche che si intendono apportare alla linea di rigenerazione fusti/cisternette, modifiche che si autorizzano nel presente provvedimento;
- in data 7/5/2020, prot CMTTo n. 32131, la società ha presentato proposta di sostituzione della vasca S17 di precipitazione dei metalli a pH basico, in quanto ritenuta di dimensioni tali da non garantire un sufficiente tempo di reazione e conseguentemente una non completa precipitazione del rame. La società ha proposto di sostituire l'attuale vasca rettangolare divisa in 4 sezioni con 2 vasche cilindriche in vetroresina da 7 m<sup>3</sup> in serie collegate tra loro e una vasca rettangolare in ferro da 6 m<sup>3</sup>;
- in data 7/7/2020 la società ha trasmesso ulteriori chiarimenti/integrazioni, in particolare:
  - con nota di prot. CMTTo n. 46410 un aggiornamento in merito ai punti di emissione in atmosfera (a seguito di richiesta chiarimenti effettuata con mail del 23/6/2020 dalla competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera ), una planimetria aggiornata dello stato di progetto (Rev. 5 del 6/7/2020) e il P&ID dell'impianto biologico nuovo (rev 2 del 6/7/2020);
  - con nota di prot CMTTo n. 46414 il Piano di Emergenza Interno;
- in data 24/07/2020 con nota prot. n. 51438 la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTTo, in relazione alle emissioni in atmosfera, aggiornava le prescrizioni tecniche già contenute nella Sezione 4 dell'Allegato alla D.D. n. 14-4232/2016 del 04/02/2016.

#### CONSIDERATO CHE:

- a seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, l'istituto del rinnovo periodico richiesto dal gestore è stato sostituito da un riesame periodico dell'AIA disposto dall'Autorità Competente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
  - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (BATC) riferite all'attività principale dell'installazione;
  - quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- in data 17/8/2018 sono state pubblicate le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Pertanto, come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente è tenuta a procedere con il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC, ovvero entro il 16/08/2022;
- la normativa vigente dispone che l'Autorità competente avvii un apposito procedimento di riesame a tale scopo. Essendo tuttavia in corso un procedimento di rilascio di nuova AIA, per economicità dell'azione amministrativa, in sede di conferenza dei servizi è stato evidenziato che nell'ambito del procedimento di rilascio di modifica sostanziale dell'AIA si sarebbe proceduto anche a valutare lo stato di applicazione delle BATC all'intera installazione, sia per la parte esistente sia per le nuove modifiche individuando gli interventi di adeguamento da attuare entro il 16/08/2022;
- conseguentemente, come esplicitato nella nota di indizione della Conferenza dei Servizi ed in accordo con il gestore, il procedimento, di cui il presente atto costituisce determinazione conclusiva, ha la duplice

valenza di rilascio di nuova autorizzazione a seguito di modifica sostanziale e riesame a seguito di verifica dello stato di applicazione delle BATC oltre che dei relativi adeguamenti;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi condotta in modalità sincrona si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

#### Stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione

- L'attività svolta dalla General Fusti S.r.l. presso l'installazione di Strada del Francese 141/20 nel Comune di Torino è ascrivibile alle categorie 5.1 a (smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso al trattamento biologico), 5.1 b (smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso al trattamento fisico-chimico), 5.3 a (smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno mediante trattamento biologico) e 5.5. (accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 ... con una capacità totale superiore a 50 Mg) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per quanto riguarda le BATC generali da BAT1 a BAT5, la Società alla data di rilascio del presente provvedimento è in possesso di sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 che è in linea con quanto richiesto dalle BAT in merito. Nel corso degli ultimi anni, inoltre, la Società si è impegnata ad attuare un'implementazione programmata delle procedure di pre accettazione, accettazione ed omologazione dei rifiuti che hanno sinora portato a buoni risultati;
- in merito alle BATC relative agli scarichi idrici ed al monitoraggio delle emissioni in acqua si rileva che presso l'installazione è attivo un punto di scarico recapitante in pubblica fognatura e quindi qualificabile come scarico indiretto secondo la definizione riportata nel documento di riferimento delle BATC. La Conferenza dei Servizi ha chiesto al gestore di avanzare una proposta di monitoraggio sia in termini di parametri che di frequenza di rilevamento e di verificare se, sulla base dei dati analitici pregressi, i valori dei BAT AELs riportati in tabella 6.2 della Decisione della Commissione UE 2018/1147 "Adozione conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le attività di trattamento dei rifiuti" risultano rispettati.

La BAT 7 relativa al monitoraggio delle emissioni in acqua individua alcuni parametri da sottoporre ad analisi periodiche con le relative frequenze applicabili alle sole sostanze considerate come rilevanti per il tipo di trattamento attuato e per i rifiuti gestiti.

Per quanto riguarda le frequenze di monitoraggio, la BAT 7 ne prevede alcune che possono essere ridotte nel caso in cui l'andamento delle concentrazioni rilevate sia costante.

Nella documentazione integrativa trasmessa dalla società in data 17/10/2019, prot. CMTo n. 87893, la General Fusti ha richiesto formalmente una deroga allo scarico indiretto in corpo idrico ricevente per alcuni parametri rispetto ai limiti BAT-AEL. Viste le modifiche sostanziali proposte dalla società, autorizzate nel presente provvedimento, atte a migliorare il ciclo di trattamento dei rifiuti in ingresso all'impianto e complessivamente le performance ambientali dell'installazione e visti i risultati degli autocontrolli forniti in allegato 11 alle integrazioni pervenute, che dimostrano il rispetto non solo dei limiti imposti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ma anche dei BAT-AEL, si è proceduto a comunicare, con nota prot. n. 1562 del 9/01/2020 che si ritiene non giustificata, e pertanto non necessaria, la concessione della deroga a tali limiti. Si è inoltre proceduto a richiedere a SMAT un parere circa quanto proposto dalla società, in particolare in relazione alla frequenza dei campionamenti, previsti giornalieri dalle BAT conclusion e proposti invece trimestrali dalla società. Si ritiene che una maggiore frequenza di campionamento ed analisi rispetto a quanto proposto dalla società sia necessaria al fine di avere, nei prossimi due anni, e pertanto prima dell'obbligo del rispetto dei BAT-AEL, una serie di dati che permettano di valutare oggettivamente la necessità di concedere deroga per

alcuni inquinanti rivelatisi come critici ed anche per verificare una costanza o meno delle concentrazioni rilevate allo scarico, onde definire una corretta frequenza di campionamento eventualmente in deroga rispetto a quanto previsto dalla Decisione UE 2018/1147.

Smat, nella memoria tecnica trasmessa, ha ritenuto che, dalla data di trasmissione del presente atto, “l’azienda...dovrà attuare un piano di monitoraggio dello scarico sui parametri indicati da BAT-AEL alla tab. 6.2 secondo le seguenti frequenze:

- per tutti i parametri dove è prevista una frequenza giornaliera, ad esclusione di quelli già attualmente analizzati giornalmente, si richiede una determinazione con frequenza almeno mensile;
- per i parametri che l’azienda sostiene non essere presenti o non essere rilevanti (AOX, BTEX, PFOA e PFOS) si richiede una determinazione semestrale per poterne eventualmente escludere il futuro monitoraggio, in caso di effettiva assenza”.

Si ritiene pertanto, a far data dal 16/08/2022, di fissare i seguenti limiti allo scarico:

- Per i parametri per i quali le BATC prevedono BAT AELs, gli stessi saranno indicati come livelli massimi di emissione, per gli altri parametri ritenuti significativi e non contemplati dalle BATC varranno, invece, i limiti imposti dalla normativa nazionale.
- Nel transitorio i limiti allo scarico in fognatura sono quelli riportati alla Sezione dell’allegato al presente provvedimento.

- Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, a seguito di quanto disposto con l’AIA di cui alla D.D. n. 14-4232 del 04/02/2016, nel luglio 2017 il gestore ha proposto una razionalizzazione delle reti di aspirazione degli aeriformi a servizio dell’installazione ed all’introduzione di un dispositivo di ossidazione termica (Rigenerative Thermal Oxydiser siglabile RTO) e la copertura del comparto biologico, al fine di mitigare l’impatto odorigeno del complesso. L’ossidazione termica è prevista alla BAT n. 34 lettera d come tecnica di abbattimento di inquinanti quali polveri, composti organici e composti odorigeni. Da quando questo impianto di abbattimento è stato attivato, si è osservato negli anni un miglioramento in merito alle emissioni odorigene. Per la natura dei rifiuti trattati e per gli episodi che storicamente si sono verificati, si reputa che tale aspetto debba comunque sempre essere preso in considerazione. A tal proposito, in relazione allo stato di applicazione delle BAT relative alle emissioni odorigene, in conferenza dei servizi si è ribadita la necessità di adeguamento alla BAT n. 12, ovvero che il gestore predisponga, attui e riesami un piano di gestione degli odori, che non può essere sostituito dal monitoraggio dell’ammoniaca e dei COT. Si ritiene di prioritaria importanza che il Piano di Gestione degli Odori venga predisposto entro un anno dalla data di rilascio del presente provvedimento.

Le BAT da 8 a 16 relative alle emissioni in atmosfera, prevedono tra i parametri da monitorare TVOC e HCl per i quali fissano anche i relativi limiti, specificando soprattutto per l’HCl che il BAT AEL non è applicabile nel caso in cui la sostanza non sia rilevante in emissione. In sede di conferenza dei servizi si è concordato che tale parametro è da ritenersi non significativo a valle di un processo di ossidazione termica. Per gli altri punti di emissione (camini nn. 11B e 14), non essendo un parametro contemplato tra quelli oggetto di limite nell’AIA vigente, l’HCl non è mai stato rilevato: prima di ritenerlo non significativo, si ritiene opportuno che vengano effettuate almeno tre analisi per verificarne la presenza o l’assenza. La frequenza e la modalità di esecuzione di dette analisi è riportata in dettaglio nella Sezione 4 dell’Allegato al presente provvedimento.

In merito alla frequenza di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, la BAT 8 fissa frequenze minime di monitoraggio tra il semestrale e l’annuale, prevedendo tuttavia la possibilità da parte dell’Autorità Competente di ridurre tali frequenze se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. In merito, gli autocontrolli periodici condotti in virtù del provvedimento vigente e di quelli pregressi, mostrano un andamento costante e si ritiene, pertanto, possibile confermare la frequenza di rilevamento annuale già imposta nell’AIA vigente.

#### Controlli ambientali e relazione di riferimento

- l'art. 29 ter comma 1 lett. m del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, al fine di tener conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il gestore è tenuto a redigere una relazione di riferimento prima della messa in esercizio od in occasione del primo aggiornamento dell'AIA rilasciata. Considerate le modifiche che si intendono apportare, la General Fusti S.r.l. ha ripresentato lo screening secondo quanto previsto dal DM 95/2019, tenendo conto dell'incremento dei quantitativi di sostanze pericolose impiegate a seguito dell'ampliamento. Dal documento emerge che, pur essendo presenti sostanze pericolose pertinenti in quantitativi anche di molto superiori alle soglie riportate in allegato 1 al medesimo decreto, presso l'installazione sono adottati accorgimenti tecnici e gestionali che, in relazione alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito di ubicazione riducono la possibilità di contaminazione delle matrici ambientali. La Società ritiene pertanto che non sia necessario redigere la relazione di riferimento.
- L'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che l'AIA programmi specifici controlli delle acque sotterranee (almeno una volta ogni cinque anni) e del suolo (almeno una volta ogni dieci anni) a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non possano essere fissate diverse modalità o frequenze più ampie di rilevamento.
- Per quanto riguarda il controllo delle acque sotterranee, presso l'installazione sono già presenti quattro piezometri (uno posto a monte e tre a valle rispetto alla direzione di deflusso della falda) che possono essere efficacemente utilizzati per i controlli delle acque sotterranee previsti dal richiamato articolo di legge. Considerato che dalle verifiche preliminari effettuate per la redazione della relazione di riferimento il sito risulta vulnerabile, si ritiene cautelativo che venga mantenuto il monitoraggio delle acque di falda mediante prelievo ed analisi delle acque dai quattro piezometri già presenti sul sito, con frequenza maggiore rispetto a quella quinquennale secondo tempistiche e modalità riportate in Allegato alla Sezione 6 del presente provvedimento, di cui ne è parte integrante. Per quanto riguarda i controlli sul suolo, occorre rilevare che la gestione di tutti i rifiuti, liquidi e solidi, avviene in strutture che sono soggette a periodiche verifiche di integrità e di tenuta: si ritiene che tali verifiche periodiche costituiscano una modalità di verifica indiretta dello stato di contaminazione del suolo e che, per questo, non siano necessari controlli specifici in fase di esercizio dell'installazione, come già previsto nel precedente atto autorizzativo.

#### Esiti dell'attività di controllo

- L'ARPA ha effettuato l'ultimo controllo integrato dell'installazione eseguendo due ispezioni nel corso dell'anno 2019 in data 10 giugno e 6 novembre, di cui alla relazione riepilogativa del 18/11/2019 prot. ARPA n. 101025. In data 6 novembre ARPA ha proceduto anche a campionare le emissioni in uscita dal P.E. n. 15 e dalle cui successive analisi è risultato il rispetto dei limiti alle emissioni. Nel corso dell'attività di controllo è stata segnalata un'inottemperanza alle prescrizioni autorizzative relativa al superamento dei limiti allo scarico in fognatura per il parametro solidi sospesi totali. Tale inottemperanza è stata rimossa dalla Società nei tempi assegnati dall'Organo di Controllo e Vigilanza. Non sono emerse problematiche di altra natura nel corso dell'attività di controllo.

### Modifiche proposte

Con l'istanza presentata la General Fusti S.r.l. ha chiesto, in sintesi, le seguenti modifiche:

- ampliamento della sezione di trattamento biologico mediante realizzazione di nuova vasca di equalizzazione EQ-107 da 330 m<sup>3</sup>, nuova vasca di ossidazione OXI-108 da 920 m<sup>3</sup>, nuovo flottatore DAF-105 da 32 m<sup>3</sup> che sostituirà l'attuale DAF-104 da 16 m<sup>3</sup> (quest'ultimo sarà impiegato solo in condizioni di emergenza per evitare fermi impianto), con incremento della potenzialità dell'impianto da 84.500 Mg/anno a 120.000 Mg/anno; convogliamento al sistema RTO;
- nuova linea per il trattamento delle emulsioni oleose povere afferente ai nuovi serbatoi EM-01, EM-02 e EM-03 da 130 m<sup>3</sup> e serbatoio OL-1 da 70 m<sup>3</sup> e convogliamento al sistema RTO;
- installazione di due nuovi serbatoi AC-05 e INOX-AO rispettivamente da 40 e 70 m<sup>3</sup> nel *Parco serbatoi biologico*, convogliamento al sistema RTO;
- sostituzione n. 6 serbatoi da 23,3 m<sup>3</sup> con serbatoi da 33 m<sup>3</sup> nel *Parco nuovi serbatoi (AI2a, AI 2b, R1, R3, R4, AF1)* e convogliamento al sistema RTO;
- realizzazione di apposita sezione di scarico dei rifiuti acidi (serbatoi AC-3, AC-4, AC-5);
- strippaggio dell'ammoniaca mediante reattore di neutralizzazione ed insufflaggio di aria nei serbatoi esistenti S40-A e S40-B. Installazione condensatore e torre di abbattimento dell'ammoniaca strippata mediante lavaggio con acido solforico;
- installazione di n.2 nuovi reattori in batch (S-43A e S-43B) destinati rispettivamente a reazioni di riduzione e a reazioni di ossidazione da 40 m<sup>3</sup> ciascuno, nell'area adibita al trattamento degli imballaggi (linea che sarà definitivamente dismessa e smantellata) e convogliamento al sistema RTO;
- installazione di una terza filtropressa (FP-41C) a servizio dei due nuovi reattori batch e convogliamento al sistema RTO;
- ampliamento della capacità di stoccaggio dell'impianto, mediante predisposizione area di stoccaggio rifiuti in cisternette IBC da 1 m<sup>3</sup>
- dismissione definitiva della vecchia linea di rigenerazione fusti/cisternette ed attivazione di nuova postazione di lavaggio fusti/cisternette.

La conferenza dei servizi si è pronunciata all'unanimità a favore dell'ampliamento della sezione biologica, richiedendo tuttavia approfondimenti sulle tipologie dei rifiuti di cui ai CER appartenenti al Capitolo 07, già in passato autorizzati e possibili fonti di emissioni odorigene moleste. Ulteriori integrazioni venivano richieste sull'incremento degli stoccaggi delle cisternette e sulle modalità di tracciabilità e alimentazione agli impianti di trattamento, come emerge dal verbale della seduta del 24/07/2019.

Per le restanti modifiche si rimanda interamente al verbale della seduta di Conferenza trasmesso ai convocati in data 01/08/2019 prot. C.M.To. n. 66900.

### Aspetti legati alla sicurezza del sito

- secondo quanto dichiarato dal gestore in fase istruttoria, l'installazione oggetto del presente provvedimento non è soggetta agli adempimenti previsti dal D.lgs. 105/2015 in materia di aziende a rischio di incidente rilevante. In merito si prende atto di quanto dichiarato e si rimanda alle valutazioni specifiche degli Enti Competenti;
- in merito agli aspetti legati alla prevenzione incendi, la società è in possesso di CPI (prat. n. 8757 del 26/9/2018) in scadenza il 26/9/2023. Gli interventi autorizzati con il presente atto dovranno essere oggetto di aggiornamento del CPI di cui il gestore dovrà fornire riscontro secondo le modalità riportate in allegato alla Sezione 1. Per gli altri aspetti legati alla sicurezza antincendio si rimanda ai Vigili del Fuoco per

competenza.

**RILEVATO che:**

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta nell'ambito del riesame e condotta in modalità sincrona si è espressa all'unanimità a favore della conclusione positiva del procedimento. Il Comune di Torino, assente alla seduta, non ha fatto pervenire parere;
- non sono state individuate da parte del Sindaco di Torino, sede dell'installazione, prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S.S.;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie da prestarsi con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento la General Fusti S.r.l. risulta certificata ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001, con scadenza il 10/12/2021. Ciò rileva, oltre che per la verifica dello stato di applicazione delle BATC di cui si è discusso in narrativa, anche ai fini della cadenza con cui sarà effettuato il riesame con valenza di rinnovo periodico ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che nel caso di specie verrà disposto decorsi dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

**RILEVATO inoltre che:**

- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. pari a 150 giorni a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità Competente, al netto delle sospensioni previste dalla normativa vigente;
- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento ai procedimenti sopra indicati, non sono emerse situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di fatto che di diritto;
- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dall'art. 14 bis comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque chiamate a partecipare ma risultate assenti alla seduta di Conferenza.

**RITENUTO pertanto di:**

- rilasciare alla General Fusti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale di installazione esistente, prevista dal Titolo IIIBis della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente all'installazione di Strada del Francese, 141/20 nel Comune di Torino, avente anche valenza di riesame ai sensi dell'art. 29-*octies*, c. 3 lettera a);
- dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, sono necessari adeguamenti, per quanto applicabile, alle attività dell'installazione;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 3 del dispositivo;
- stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità

di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (monitoraggi e autocontrolli) e le modalità e le frequenze dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 decies comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate genericamente nella Sezione 5 e nelle singole Sezioni dell'Allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- prendere atto dell'esito dello screening, redatto dalla General Fusti S.r.l. secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 95/2019, dal quale emerge che il gestore non ritiene di redigere la relazione di riferimento come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- disporre che entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto vengano presentate idonee integrazioni alle garanzie finanziarie già prestate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di adeguarle al contenuto del presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

## **DETERMINA**

1. di rilasciare alla Società General Fusti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale di installazione esistente e contestuale riesame a seguito dell'emanazione delle BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti pubblicate in data 17/8/2018, così come previsto dal Titolo IIIbis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'installazione di Strada del Francese 141/20, nel Comune di Torino per le seguenti attività di cui all'Allegato VIII D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

Attività 5.1) lett. a e b : smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che

comporti il ricorso al trattamento biologico e al trattamento chimico-fisico;

Attività 5.3) lett. a: smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiori a 50 Mg al giorno che comporta il ricorso al trattamento biologico e al trattamento chimico-fisico;

Attività 5.5) Allegato VIII D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 ... con una capacità totale superiore a 50 Mg;

2. di dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, sono necessari adeguamenti, per quanto applicabile, alle attività dell'installazione;

3. di stabilire che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di - trattamento chimico fisico biologico di rifiuti liquidi di cui ai punti D8 e D9 dell'allegato B alla parte IV del medesimo decreto;

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15 ed R13 degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di *preparazione per il riutilizzo* secondo la definizione di cui alla lettera q) art. 183 c.1 di fusti e cisternette in plastica ed in metallo, operazioni codificate come R12, R3 ed R4 dell'allegato C alla parte IV del medesimo decreto;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per la gestione delle acque meteoriche è fatto salvo il Piano di Prevenzione e Gestione redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato con D.D. n. 54-11340 del 28/3/2011;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il titolo edilizio abilitativo per le opere che lo richiedono è già stato rilasciato dal Comune di Torino, ad esclusione di quello per la realizzazione della pavimentazione e della platea dei 2 reattori batch (S-43A e S-43B) del chimico fisico nella vecchia area adibita al trattamento e bonifica delle cisternette (si vedano a tal proposito gli adempimenti di cui alla Sezione 1, punto 1.1. dell'Allegato);

4. di subordinare l'aumento di potenzialità e le modifiche autorizzate con il presente provvedimento agli adempimenti specifici a carico del gestore riportati al punto 1.1) della sezione 1 dell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;

5. di stabilire i limiti di emissione dell'installazione per la varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6. di fissare i seguenti limiti allo scarico in fognatura (scarico indiretto):

- nel transitorio, fino alla data del 15/08/2022, quelli riportati alla Sezione 3 dell'allegato al presente provvedimento.

Come riportato nella memoria tecnica trasmessa da Smat e citata in premessa, il Gestore in tale periodo deve inoltre attuare un piano di monitoraggio dello scarico sui parametri indicati da BAT-AEL alla tab. 6.2 secondo le seguenti frequenze:

- per tutti i parametri dove è prevista una frequenza giornaliera, ad esclusione di quelli già attualmente analizzati giornalmente, si richiede una determinazione con frequenza almeno mensile;

- per i parametri che l'azienda sostiene non essere presenti o non essere rilevanti (AOX, BTEX, PFOA e PFOS) si richiede una determinazione semestrale per poterne eventualmente escludere il futuro monitoraggio, in caso di effettiva assenza;

- a far data dal 16/08/2022, per i parametri per i quali le BATC prevedono BAT AELs, gli stessi saranno indicati come livelli massimi di emissione, per gli altri parametri ritenuti significativi e non contemplati dalle

BATC varranno, invece, i limiti imposti dalla normativa nazionale. La Direzione scrivente procederà, entro il 15/08/2022, ad emettere provvedimento di aggiornamento dell'AIA con indicazione puntuale dei parametri e delle frequenze di monitoraggio allo scarico, tenendo conto delle risultanze analitiche delle campagne di campionamento effettuate nel transitorio;

7. di disporre che entro un anno dalla data di rilascio del presente provvedimento, il gestore trasmetta un Piano di Gestione degli Odori redatto in attuazione a quanto previsto nel documento BAT Conclusions per le attività di trattamento dei rifiuti pubblicate in data 17/8/2018 (BAT n. 12);
8. di individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate genericamente alla Sezione 5 e nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
10. di prendere atto dell'esito dello screening, redatto dalla General Fusti S.r.l. secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 95/2019, dal quale emerge che il gestore non ritiene di dover redigere la relazione di riferimento come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
11. di disporre che entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, vengano prestate idonee garanzie finanziarie, a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, secondo le modalità previste dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i., al fine di adeguarle al contenuto del presente provvedimento. Il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare deve tener conto, oltre che delle capacità massime di stoccaggio autorizzate, anche di tutti gli impianti di immagazzinamento presenti nelle linee di trattamento autorizzate (vasche di equalizzazione, vasche di ossidazione, flottatori ecc...). Il dettaglio del calcolo deve essere fornito preventivamente alla Direzione scrivente. In merito alle garanzie finanziarie è fatto salvo quanto verrà disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 29 *sexies* comma 9 *sexies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga** reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA;
13. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame avente valenza di rinnovo periodico della presente autorizzazione sarà disposto dall'Autorità Competente decorsi dodici anni dall'ultimo riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione e, pertanto, entro dodici anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Sono fatte salve le fattispecie di riesame disciplinate dal medesimo articolo;
14. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 3: il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di conseguire gli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;
15. di stabilire che in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti all'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e le prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora necessario.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.



Città metropolitana di Torino

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.  
Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/RD

Torino, 06/08/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

## ALLEGATO

### SEZIONE 1 – ADEMPIMENTI SPECIFICI, RIFIUTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

#### 1.1) ADEMPIMENTI SPECIFICI

**L'aumento di potenzialità e le modifiche autorizzati con il presente provvedimento sono subordinati ai seguenti adempimenti a carico del gestore:**

prima della realizzazione della pavimentazione e delle platee a servizio dei due nuovi serbatoi S-43A e S-43B della sezione del chimico-fisico all'interno del capannone industriale posto sul lato sinistro dell'ingresso (ex linea di bonifica e trattamento contenitori) devono essere ottenuti i titoli edilizi abilitativi rilasciati dal Comune di Torino ai sensi del D.P.R. 380/2001 e trasmessi in copia alla Direzione scrivente.

Dovrà essere comunicata, con un anticipo di almeno 10 gg alla Direzione scrivente e all'ARPA Dipartimento di Torino, la data prevista per la conclusione dei lavori per ciascuno degli interventi a progetto, ovvero:

- ✓ ampliamento della sezione di trattamento biologico mediante realizzazione di nuova vasca di equalizzazione EQ-107 da 330 m<sup>3</sup>, nuova vasca di ossidazione OXI-108 da 920 m<sup>3</sup>, nuovo flottatore DAF-105 da 32 m<sup>3</sup> che sostituirà l'attuale DAF-104 da 16 m<sup>3</sup> (quest'ultimo sarà impiegato solo in condizioni di emergenza per evitare fermi impianto), con incremento della potenzialità dell'impianto da 84.500 Mg/anno a 120.000 Mg/anno; convogliamento al sistema RTO;
- ✓ nuova linea per il trattamento delle emulsioni oleose povere afferente ai nuovi serbatoi EM-01, EM-02 e EM-03 da 130 m<sup>3</sup> e serbatoio OL-1 da 70 m<sup>3</sup> e convogliamento al sistema RTO;
- ✓ installazione di due nuovi serbatoi AC-05 e INOX-AO rispettivamente da 40 e 70 m<sup>3</sup> nel *Parco serbatoi biologico*, convogliamento al sistema RTO;
- ✓ sostituzione n. 6 serbatoi da 23,3 m<sup>3</sup> con serbatoi da 33 m<sup>3</sup> nel *Parco nuovi serbatoi (AI2a, AI 2b, R1, R3, R4, AF1)* e convogliamento al sistema RTO;
- ✓ realizzazione di apposita sezione di scarico dei rifiuti acidi (serbatoi AC-3, AC-4, AC-5);
- ✓ strippaggio dell'ammoniaca mediante reattore di neutralizzazione ed insufflaggio di aria nei serbatoi esistenti S40-A e S40-B. Installazione condensatore e torre di abbattimento dell'ammoniaca strippata mediante lavaggio con acido solforico;
- ✓ installazione di n.2 nuovi reattori in batch (S-43A e S-43B) destinati rispettivamente a reazioni di riduzione e a reazioni di ossidazione da 40 m<sup>3</sup> ciascuno, nell'area adibita al trattamento degli imballaggi (linea che sarà definitivamente dismessa e smantellata) e convogliamento al sistema RTO;
- ✓ installazione di una terza filtropressa (FP-41C) a servizio dei due nuovi reattori batch e convogliamento al sistema RTO;
- ✓ ampliamento della capacità di stoccaggio dell'impianto, mediante predisposizione area di stoccaggio rifiuti in cisternette IBC da 1 m<sup>3</sup>;

- ✓ dismissione definitiva della vecchia linea di rigenerazione fusti/cisternette ed attivazione di nuova postazione di lavaggio fusti/cisternette.

La comunicazione inerente la fine dei lavori dovrà prevedere anche la data prevista per l'esecuzione del collaudo delle opere civili e quella di inizio del collaudo funzionale dell'impianto: per collaudo funzionale si intende, ai fini della presente determinazione, l'effettivo inizio di conferimento di rifiuti alla nuova linea o ai nuovi serbatoi.

A lavori ultimati il Gestore dovrà dare evidenza di aver adempiuto a tutte le prescrizioni richieste dal Comune di Torino ai sensi del DPR 380/2001, oltre a trasmettere quanto di seguito riportato (qualora applicabile):

- copia del certificato di collaudo finale e/o collaudo statico previsto all'art. 67 comma 8 del DPR 380/2001 per le opere realizzate in conglomerato cementizio normale, precompresso e a struttura metallica;
- dichiarazione del direttore dei lavori e del costruttore attestante che le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato presso la Città di Torino Divisione Edilizia ed Urbanistica;
- dichiarazione delle imprese installatrici che attestano la conformità degli impianti installati ai sensi della L. 46/1990 art. 11, ora D.M. 37/2008;
- dichiarazione sottoscritta dal richiedente, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) del DPR 380/2001 e s.m.i., di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato;
- prima dell'inizio del collaudo funzionale dovrà essere trasmessa alla Direzione scrivente copia del Certificato Prevenzione Incendi o della ricevuta di avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del D.P.R. 1/8/2011 n. 151.

## **1.2) DESCRIZIONE IMPIANTO**

L'installazione è costituita da più linee e sezioni che vengono sinteticamente descritte nel seguito, con riferimento alla documentazione progettuale depositata agli atti della Direzione in intestazione.

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate sono le seguenti:

- D8** trattamento biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- D9** trattamento fisico chimico di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- D15** deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
- R3** riciclaggio/recupero di altre sostanze organiche (preparazione per il riutilizzo di fusti/cisternette in plastica)
- R4** riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (preparazione per il riutilizzo di fusti/cisternette in metallo)
- R12** scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12
- R13** messa in riserva

La descrizione delle singole linee di trattamento è riportata ai successivi punti con riferimento alla documentazione tecnico-progettuale trasmessa in occasione dell'inoltro della domanda di modifica sostanziale dell'AIA e delle precedenti domande.

Tale documentazione, depositata agli atti della Direzione scrivente, è da intendersi interamente richiamata nel presente provvedimento: i dettagli di funzionamento riportati nei suddetti elaborati tecnici vengono qui omessi per ragioni di tutela della riservatezza industriale.

**LINEA DI LAVAGGIO FUSTI E CISTERNETTE** (*preparazione per il riutilizzo secondo la definizione di cui alla lettera q) art. 183 c.1 - operazioni R3, R4, R12*) linea identificata ai fini del presente provvedimento con la lettera L.

La linea di bonifica e trattamento fusti e cisternette autorizzata con D.D. n. 54-11340 del 28/03/2011 occupava parte di un capannone industriale posto sul lato sinistro dell'ingresso adiacente la palazzina uffici. In sede di sopralluogo del 19/2/2020 si è osservato che la stessa era già stata in parte smantellata.

Con il presente provvedimento si autorizza lo smantellamento di quanto ancora presente, ovvero della postazione di lavaggio manuale e della linea di lavaggio automatica dei fusti e l'installazione di una nuova postazione, di dimensioni ridotte, dedicata al lavaggio dei fusti e delle cisternette.

L'impianto effettuerà le operazioni di lavaggio delle cisternette e dei fusti a ciclo chiuso. Le operazioni di lavaggio potranno essere selezionate e automatizzate grazie alla presenza di un processore logico. Mediante selettore sarà possibile scegliere diversi cicli di lavaggio, in funzione del tipo di contenitore, quantità e qualità del prodotto da bonificare.

Gli imballaggi che si presentano in buono stato e non necessitano di operazioni di ripristino, a seguito di lavaggio vengono reimmessi sul mercato (operazione R3 per gli imballaggi in plastica ed R4 per gli imballaggi metallici – operazione di “preparazione per il riutilizzo” secondo la definizione di cui alla lettera q) dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) .

Gli imballaggi non riutilizzabili perché danneggiati sono comunque sottoposti alle operazioni di lavaggio e successiva pressatura (operazioni R12) e stoccati per il successivo recupero/smaltimento presso impianti esterni autorizzati.

L'impianto che verrà installato sarà formato da:

1. una postazione dedicata al lavaggio delle cisternette;
2. una postazione dedicata al lavaggio dei fusti;
3. una sezione di stoccaggio delle acque di prelavaggio, lavaggio e risciacquo (TANK A, B, C).

Il funzionamento delle postazioni sarà alternato e sarà comandato dallo stesso processore logico.

### **Ciclo di lavaggio**

L'operatore in relazione alle condizioni dei fusti e delle cisternette potrà impostare/scegliere il ciclo

di lavaggio da eseguire. L'impianto consente di effettuare:

### **Prelavaggio**

All'avvio del programma, l'impianto preleva l'acqua dal Tank A e, dopo averla filtrata la invia alla testina di lavaggio tramite pompa dedicata per un tempo impostabile. A fine tempo impostato, la soluzione verrà indirizzata agli ugelli fissi dedicati. I reflui di lavaggio vengono recuperati, filtrati e riportati al Tank A per i successivi utilizzi. Trascorso un tempo impostabile l'impianto convoglia le acque di Prelavaggio al pozzetto di raccolta presente nel reparto di rigenerazione fusti per il rilancio alla sezione di trattamento chimico-fisica dell'impianto.

### **Lavaggio**

Trascorso il tempo impostato, l'impianto preleva l'acqua dal Tank B e la invia alla testina di lavaggio tramite gruppo pompante ad alta pressione.

Per un primo tempo impostabile l'impianto convoglia le acque di lavaggio al pozzetto di raccolta per il rilancio alla sezione di trattamento chimico-fisica dell'impianto.

Trascorso il tempo impostato, l'impianto chiude il circuito continuando a prelevare la soluzione di lavaggio dal Tank B e riportando i reflui allo stesso contenitore Tank B dopo averli filtrati. Il tempo per il ciclo in ricircolo è impostabile; in questa fase l'impianto non consuma acqua.

### **Risciacquo**

A fine lavaggio, l'impianto preleva acqua pulita dal TANK C e la invia alla testina di lavaggio tramite una pompa di iniezione dedicata.

L'impianto indirizza i reflui al Tank B per poterli riutilizzare nel successivo ciclo di lavaggio. Un ventilatore immette aria forzata per facilitare lo svuotamento dei reflui.

Le emissioni prodotte dall'impianto (sezione cisternette e sezione fusti) verranno captate e convogliate all'impianto di abbattimento afferente al punto di emissione S2 già autorizzato, cui attualmente sono convogliati gli effluenti gassosi provenienti dagli impianti esistenti adibiti alla rigenerazione fusti.

I contenitori da sottoporre a trattamento sono immagazzinati nelle seguenti aree:

- area interna al capannone, impermeabilizzata e dotata di canaletta di raccolta di eventuali colaticci;
- area esterna sotto tettoia adiacente il lato nord del fabbricato, impermeabilizzata e dotata di canalette di raccolta colaticci.

## **NUOVA AREA DI DEPOSTO PRELIMINARE DI RIFIUTI IN CISTERNETTE IBC DA 1 m<sup>3</sup> (Operazione D15)**

La modifica autorizzata con il presente atto prevede la predisposizione nel capannone storicamente adibito alla rigenerazione dei fusti, di un'area dedicata allo stoccaggio di rifiuti in cisternette da 1m<sup>3</sup> (IBC). Lo stoccaggio in cisternette permette di eliminare le attuali operazioni di

scarico da parte degli operatori ed il rischio di incidenti in fase di movimentazione e in fase di scarico.

Inoltre questo permette di effettuare un trattamento ottimale dei rifiuti, in quanto consente di analizzare singolarmente i rifiuti e smaltirli in base alle specifiche indicazioni fornite dal laboratorio relativamente al singolo lotto. In questo senso la sezione di carico al C-F sarà dotata di un'area di pretrattamento dove alcuni rifiuti potranno essere preventivamente trattati. Si tratta di rifiuti particolarmente pastosi che necessitano di una correzione della viscosità e/o del pH o di un trattamento con specifici additivi o reagenti, in caso di picchi di inquinanti peculiari.

Sulla base della disposizione planimetria trasmessa con le integrazioni del 17/10/2019 (Allegato 2 *Planimetria area di sosta e carico cisternette* del 15/10/2019), tenendo conto della possibilità di effettuare un impilaggio di massimo due cisternette sovrapposte e mantenendo un'opportuna spaziatura tra i contenitori (passo d'uomo di 60 cm), sarà possibile stoccare nel magazzino un massimo di 112 IBC. In particolare sono distinte in planimetria quattro diverse aree di stoccaggio: la capacità della zona A sarà di 28 IBC; zona B: 28 IBC; zona C: 20 IBC; zona D: 36 IBC. Queste nuove aree di stoccaggio si aggiungeranno a quella ad oggi esistente, situata nel piazzale esterno, coperta con una tendostruttura, dotata di vasca di raccolta dei colaticci. In quest'area (indicata come zona E in planimetria), stoccando gli IBC come precedentemente descritto, si potranno ospitare fino a 20 IBC. (tot:132 cisternette).

Sono inoltre previsti gli stoccaggi delle cisternette nelle zone di carico per l'alimentazione agli impianti biologico (4 cisternette massimo), chimico-fisico (2 cisternette massimo) e ai trattamenti batch (2 cisternette massimo), come individuate nella planimetria di cui sopra. Tutte le postazioni di carico sono dotate di bacini di contenimento.

L'area di carico all'impianto chimico-fisico sarà posta nell'area coperta del fabbricato omonimo, si tratta di un'area dotata di un sistema di raccoglimento dei colaticci, rilanciati al trattamento stesso. Dalla postazione di carico sarà possibile caricare i rifiuti direttamente al trattamento chimico-fisico oppure rilanciare il rifiuto ad una sezione di pretrattamento, costituita da due vasche dotate di agitatori, in cui possono essere dosati calce e idrossido di sodio. Qui verranno pretrattati rifiuti particolarmente pastosi o acidi, per la correzione del pH e/o della viscosità.

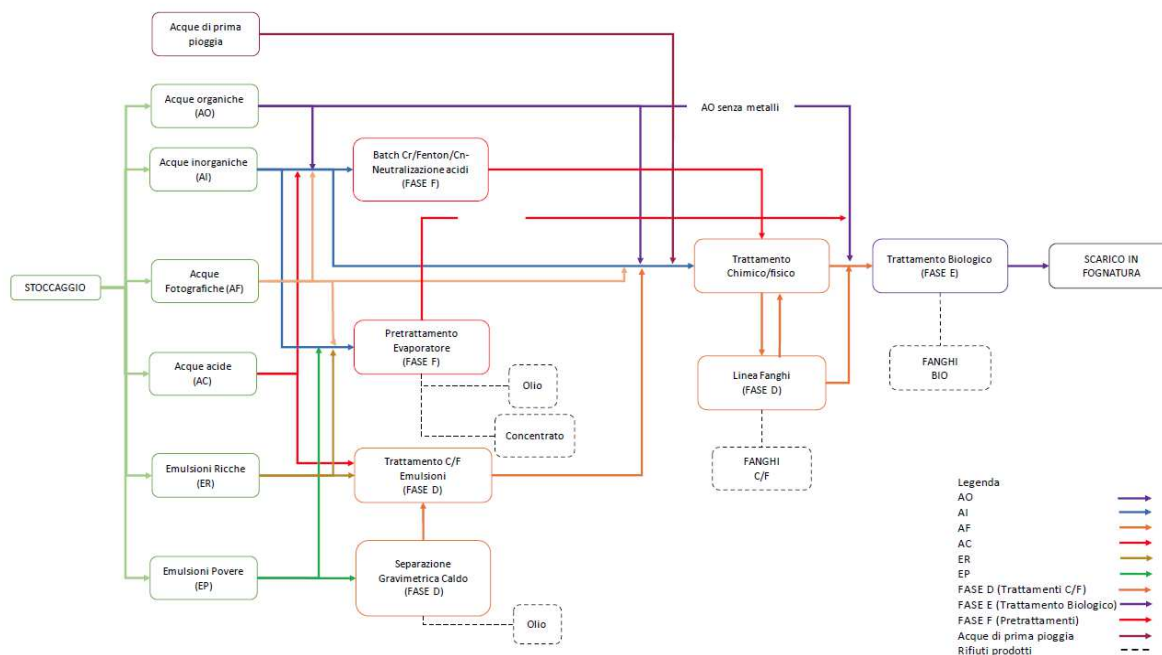
Gli IBC verranno caricati agli impianti di trattamento attraverso stazioni di pompaggio dedicate.

**La Cmax stoccaggio sarà pertanto pari a 140 cisternette IBC da 1 m<sup>3</sup>, per un totale di 140 m<sup>3</sup>, pari a 140 t di rifiuti speciali pericolosi.**

#### **LINEA DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI (operazioni D8, D9 e D15).**

La General Fusti effettua il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi secondo lo schema di flusso riportato in figura.

**Schema di flusso generale**



L'impianto di trattamento chimico fisico biologico è costituito dalle seguenti sezioni, ciascuna delle quali identificata con la relativa sigla.

1. Trattamenti batch (pre-trattamenti) (Fase F):
  - a. Evaporazione/concentrazione (EV);
  - b. Trattamento di riduzione dei cromati;
  - c. Trattamento di ossidazione Fenton selettiva;
  - d. Trattamento di svenenamento dei rifiuti contenenti cianuri (CN);
  - e. Trattamento stripping ammonia (sNH<sub>3</sub>).
2. Trattamenti chimico fisici (Fase D)
  - a. Trattamento emulsioni ricche (ER);
  - b. Trattamento emulsioni povere (EP);
  - c. Trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi;
  - d. Trattamento fanghi chimico fisico.
3. Trattamento biologico (Fase E)
  - a. Trattamento biologico dei reflui liquidi;
  - b. Trattamento dei fanghi biologici.

### Sezione trattamento acque inorganiche (AI)

Le acque inorganiche subiscono un processo di separazione della fase solida presente attraverso un dissabbiatore centrifugo. Vengono poi convogliate nel pozzetto di raccolta dove, in funzione delle

caratteristiche del rifiuto, vengono destinate ai serbatoi di stoccaggio delle acque inorganiche AI-1, AI-2A, AI-2B e di qui alla sezione dei pretrattamenti (batch o evaporazione) o direttamente alla sezione chimico-fisica dell'impianto.

### **Sezione trattamento acque organiche (AO)**

Le acque organiche in arrivo all'impianto vengono dapprima sottoposte ad una grigliatura grossolana e quindi convogliate nel pozzetto di raccolta e rilancio.

I rifiuti organici possono essere stoccati nei serbatoi AO-1, AO-5, AO-6, AO-7, INOX-AO. Da tali serbatoi le acque sono avviate, a seconda della tipologia e degli esiti analitici:

- alla vasca di miscelazione preliminare al trattamento chimico fisico;
- alla vasca di omogeneizzazione preliminare al trattamento biologico.

### **Sezione emulsioni ricche (ER)**

Le emulsioni ricche vengono sottoposte ad una grigliatura grossolana su griglia statica e quindi avviate al separatore sedimentatore API. I rifiuti vengono convogliati nel serbatoio di stoccaggio ER1 in cui avviene una prima separazione gravimetrica con una stratificazione in frazioni oleose a differente titolo in olio per l'invio nelle diverse sezioni dell'impianto.

### **Sezione emulsioni povere (oggetto di modifica) (EP)**

Le emulsioni povere sono sottoposte a:

1. una grigliatura grossolana su griglia statica, poi avviati al separatore/sedimentatore API e quindi avviati al pozzetto di raccolta e rilancio. Da qui vengono convogliati nei serbatoi di stoccaggio EP1, EP2 (linea esistente).
2. una grigliatura grossolana su griglia statica e quindi avviati al pozzetto di raccolta e rilancio. Da qui vengono convogliati nei serbatoi di stoccaggio EM1, EM2 ed EM3 (nuova linea).

### **Sezione acidi (oggetto di modifica) (AC)**

Lo scarico dei rifiuti acidi viene effettuato mediante apposita stazione di scarico di tipo chiuso posta nel nuovo parco stoccaggio del biologico. Da qui, gli acidi vengono convogliati attraverso una pompa centrifuga ad un filtro per la separazione delle particelle grossolane e ai serbatoi di stoccaggio (AC-3, AC-4, AC-5): da questi serbatoi, attraverso specifiche pompe centrifughe a doppia membrana i rifiuti acidi vengono dosati alla sezione di risulta del trattamento delle emulsioni o ai trattamenti batch dell'impianto al fine di ridurre l'impiego di acidi.

### **Sezione acque fotografiche (AF)**

Lo scarico delle acque fotografiche viene effettuato nel bacino di scarico adiacente al parco serbatoi "nuovo". Lo scarico è sottoposto ad una filtrazione grossolana su griglia statica chiusa e quindi raccolto nel pozzetto di rilancio e poi convogliato al serbatoio AF1. Da questo serbatoio le acque fotografiche vengono inviate allo specifico trattamento batch o di evaporazione.

## ***Trattamenti batch (Sezioni di pre-trattamento)***

### **Evaporazione/concentrazione (EV)**

I rifiuti liquidi che non possono essere ammessi ad altri trattamenti di depurazione sono avviati al processo di concentrazione tramite evaporazione sottovuoto a multiplo effetto a tre stadi, con una potenzialità di trattamento pari a 30 m<sup>3</sup>/giorno. Il trattamento prevede le seguenti fasi:

- raccolta e stoccaggio separato dei reflui da sottoporre al processo di concentrazione;
- trattamento di concentrazione;
- estrazione e stoccaggio del concentrato;
- estrazione ed invio del distillato al trattamento biologico mediante convogliamento alla vasca di equalizzazione.

Le tipologie di rifiuti destinate al trattamento, descritte dettagliatamente nell'elenco dei codici CER ammissibili all'impianto, verranno stoccate presso il sito in specifici serbatoi ed in particolare:

- le emulsioni contenenti boro verranno stoccate in uno dei serbatoi destinati allo stoccaggio delle emulsioni povere (EP1 o EP2) che potranno essere selezionati in maniera intercambiabile in funzione delle esigenze operative aziendali;
- le acque inorganiche contenenti sali e metalli pesanti sono conferite ai serbatoi contraddistinti con le sigle AI1, AI2A e AI2B;
- le acque fotografiche vengono stoccate nel serbatoio denominato AF1;
- il refluo concentrato, che si origina dal trattamento, viene stoccato a seconda delle caratteristiche nel serbatoio denominato S29 (se è un olio 190207\*) o in cisternette (se è un 161003\*).

In particolari situazioni è ammessa la possibilità di impiegare uno dei tre serbatoi di emergenza denominati R1, R3 ed R4, garantendo la presenza di almeno due dei suddetti serbatoi vuoti ed assicurando la gestione dei conferimenti secondo il registro degli utilizzi contenuto nella documentazione trasmessa in data 23/12/2009 con nota di prot. prov.le n. 1032388 del 29/12/2009.

Il refluo da alimentare al concentratore viene sottoposto ad una fase di filtrazione meccanica: in seguito si provvede ad effettuare la correzione del pH in due apposite vasche munite di adeguata strumentazione di controllo. Il refluo aspirato all'interno dello stadio di concentrazione viene sottoposto al processo di evaporazione sottovuoto dal quale si originano un distillato, convogliato e miscelato in apposito serbatoio di accumulo e poi rilanciato alla vasca di equalizzazione EQ101 ed EQ107 a monte dell'impianto, ed un concentrato che viene scaricato a seconda della provenienza nel serbatoio S29 (190207\*) per essere inviato al recupero o in cisternetta (161003\*) per essere avviato allo smaltimento in impianti autorizzati.

### **Riduzione cromati (oggetto di modifica)**

Nei reattori S-40A e S-43A (oggetto di modifica) da 40 m<sup>3</sup> ciascuno vengono effettuati trattamenti di riduzione in particolare la riduzione dei cromati con cloruro ferroso in soluzione o sodio metabisolfito e acido solforico ed idrossido di sodio, per il controllo del pH.

Il trattamento viene eseguito per ogni singola partita di rifiuti attraverso le seguenti fasi operative:

- svuotamento e pulizia del reattore;
- carico della partita di rifiuti da trattare (eventuale dosaggio progressivo durante il corso della reazione di trattamento);
- dosaggio dei reagenti;
- esecuzione del processo di trattamento;

scarico del reattore e convogliamento del refluo alla sezione di trattamento che deve seguire.

L'intervento di modifica prevede di incrementare la sezione dei pre-trattamenti batch, inserendo un nuovo reattore batch a fondo bombato avente diametro pari a 2,70 m e con volume di 40 m<sup>3</sup>, e realizzare un'area stoccaggio dei reagenti chimici mediante IBC da 1 mc, adiacente alla sezione di pretrattamento.

Il nuovo reattore installato sarà realizzato in acciaio INOX AISI 304 rivestito da una miscela di resine epossidiche e catrame, per una protezione antiacida. In questo modo presenterà una resistenza alla temperatura maggiore (circa 60 C°).

L'area di installazione designata è il capannone destinato al trattamento degli imballaggi al posto dell'impianto di scolatura dei fusti a vapore non più utilizzato.

Il nuovo reattore sarà realizzato in modo da consentire la possibilità di completare il processo di reazione chimico fisico con la precipitazione dei fanghi e il conseguente trasferimento della frazione solida nella sezione di trattamento fanghi che verrà installata in adiacenza ai nuovi reattori. L'intervento aumenterà le capacità di gestione e trattamento delle differenti tipologie di rifiuti.

### **Ossidazione selettiva Fenton (oggetto di modifica)**

Nei reattori S-40B da 20 m<sup>3</sup> e S-43B da 40 m<sup>3</sup> (oggetto di modifica) vengono effettuati i trattamenti di ossidazione ed in particolare la reazione di Fenton tramite soluzione acquosa di perossido di idrogeno, cloruro ferroso in soluzione e acido solforico ed idrossido di sodio per il controllo del pH.

Il trattamento viene eseguito per ogni singola partita di rifiuti attraverso le seguenti fasi operative:

- svuotamento e pulizia del reattore;
- carico della partita di rifiuti da trattare (eventuale dosaggio progressivo durante il corso della reazione di trattamento);
- dosaggio dei reagenti;
- esecuzione del processo di trattamento;

scarico del reattore e convogliamento del refluo alla sezione di trattamento che deve seguire.

L'intervento prevede di incrementare la sezione dei pre-trattamenti batch, inserendo un nuovo reattori batch a fondo bombato avente diametro pari a 2,70 m e con volume di 40 m<sup>3</sup>, e realizzare un'area stoccaggio dei reagenti chimici mediante IBC da 1 m<sup>3</sup>, adiacente alla sezione di pretrattamento.

Il nuovo reattore sarà realizzato in acciaio INOX AISI 304 rivestito da una miscela di resine epossidiche e catrame, per una protezione antiacida. In questo modo presenterà una resistenza alla temperatura maggiore (circa 60 C°).

L'area di installazione designata è il capannone destinato al trattamento degli imballaggi al posto dell'impianto di scolatura dei fusti a vapore non più utilizzato.

Il nuovo reattore sarà realizzato in modo da consentire la possibilità di completare il processo di

reazione chimico fisico con la precipitazione dei fanghi e il conseguente trasferimento della frazione solida nella sezione di trattamento fanghi che verrà installata in adiacenza ai nuovi reattori. L'intervento aumenterà le capacità di gestione e trattamento delle differenti tipologie di rifiuti.

#### **Pretrattamento rifiuti contenenti cianuri (CN)**

È presente una linea dedicata al trattamento di rifiuti contenenti cianuri che consiste in un serbatoio di stoccaggio della capacità di 40 m<sup>3</sup> (S40C) dotato di sistema di miscelazione e pompa.

Nel serbatoio avviene il processo di ossidazione dei cianuri con utilizzo di ipoclorito di sodio in ambiente alcalino. Completato il trattamento, i reflui sono avviati al comparto chimico fisico.

Il trattamento viene eseguito per ogni singola partita di rifiuti attraverso le seguenti fasi operative:

- svuotamento e pulizia del reattore;
- carico della partita di rifiuti da trattare (eventuale dosaggio progressivo durante il corso della reazione di trattamento);
- dosaggio dei reagenti;
- esecuzione del processo di trattamento;
- scarico del reattore e convogliamento del refluo alla sezione di trattamento che deve seguire.

#### **Strippaggio ammoniacale (sNH<sub>3</sub>)**

In adiacenza ai Batch di ossidazione e riduzione esistenti (S-40A e S-40B) verrà installata una torre di strippaggio per la rimozione dell'azoto ammoniacale presente in alta concentrazione nei rifiuti liquidi.

Il processo prevede un reattore di neutralizzazione dei reflui contenenti ammoniacale e contemporanea insufflazione di aria per strippaggio ammoniacale libera. L'ammoniacale così rimossa sarà recuperata attraverso un primo step di condensazione e successivo trattamento in torre di abbattimento ad acido solforico producendo solfato d'ammonio (classificato come rifiuto).

L'impianto si compone di serbatoio in vetroresina per lo strippaggio e neutralizzazione comprensivo di sistema di controllo pH e insufflazione di aria. Ad esso è connessa la linea di captazione aria carica di ammoniacale e successivo condensatore e torre di abbattimento. Lo completa l'impianto elettrico e il chiller per la produzione del freddo necessario alla fase di condensazione.

#### *Trattamenti Chimico-Fisici*

#### **Sezione trattamento emulsioni oleose ricche (ER)**

La sezione si compone delle seguenti operazioni:

- grigliatura grossolana;
- separatore API;
- equalizzazione e stoccaggio;
- riscaldamento a 70°C ;
- centrifugazione per separazione morchie;

- riscaldamento a 75-80 °C;
- centrifugazione per separazione olio acqua.

I rifiuti destinati a questa linea vengono sottoposti ad una grigliatura grossolana su griglia statica e quindi avviati al separatore sedimentatore API. I rifiuti vengono convogliati nel serbatoio di stoccaggio ER1 in cui avviene una prima separazione gravimetrica con una stratificazione in frazioni oleose a differente titolo in olio. Dal serbatoio ER1 le emulsioni ricche vengono convogliate nella vasca di accumulo a monte della centrifugazione (S12) dove vengono miscelate con la frazione oleosa proveniente dalla linea di trattamento delle emulsioni povere. Dalla vasca di accumulo le emulsioni vengono convogliate ad uno scambiatore a tubi dove si effettua il riscaldamento sino alla temperatura di 70°C e da qui inviate ad una prima centrifuga ad asse orizzontale per la separazione della frazione pesante grossolana. La frazione oleosa viene poi avviata ad un secondo scambiatore di calore dove viene portata alla temperatura di circa 75-80°C ed in seguito inviata alla centrifuga ad asse verticale dove si attua il processo di arricchimento della frazione oleosa.

#### **Sezione trattamento emulsioni oleose povere (EP)**

La sezione si compone delle seguenti operazioni:

- grigliatura grossolana
- separatore API;
- equalizzazione e stoccaggio;
- riscaldamento;
- rottura oli con acido (due sezioni);
- separazione olio acqua.

I rifiuti destinati a questa linea sono sottoposti ad una grigliatura grossolana su griglia statica, poi avviati al separatore/sedimentatore API e quindi avviati al pozzetto di raccolta e rilancio. Da qui vengono convogliati nei due serbatoi di stoccaggio EP1 ed EP2. I due serbatoi sono collegati a due pompe che trasferiscono il refluo alle seguenti linee di processo:

- stoccaggio delle emulsioni preventivo al trattamento delle stesse;
- processo di rottura delle emulsioni per acidificazione;
- processo di reazione chimico fisico;
- convogliamento diretto al serbatoio di stoccaggio delle emulsioni ricche;

proseguendo nel processo di trattamento delle emulsioni povere, i reflui raggiungono la vasca di omogeneizzazione ed accumulo S13 (ex vasca 21). Qui le emulsioni possono essere sottoposte ad una fase di riscaldamento preventivo fino alla temperatura di 60°C circa e successivamente sono convogliate alla sezione di trattamento di rottura acida delle emulsioni. Tale sezione costituita dalle vasche di reazione S14A e S14B viene alimentata mediante acidi inorganici di risulta (reflui acidi stoccati nei serbatoi AC3, AC4 e AC5) e mediante acido solforico appositamente approvvigionato. Il processo prevede una prima fase di acidificazione effettuata mediante il dosaggio di acidi di risulta, nella prima vasca di reazione fino al raggiungimento di un pH pari a 4

ed una seconda correzione fine del pH mediante il dosaggio di acido solforico fino al raggiungimento di un pH pari a 2,5.

Dalla seconda vasca di acidificazione, le emulsioni vengono convogliate in uno specifico disoleatore ad asse orizzontale dove si effettua la separazione delle due frazioni liquide. La frazione oleosa viene convogliata alla vasca di accumulo delle emulsioni ricche mentre la frazione acquosa viene convogliata alla vasca di miscelazione posta a monte del trattamento chimico fisico.

La nuova linea delle emulsioni povere, oggetto del presente riesame, è afferente ai serbatoi EM-1, EM-2, EM-3, OL\_01 e si basa sulle seguenti operazioni:

- grigliatura grossolana
- equalizzazione e stoccaggio;
- riscaldamento e separazione gravimetrica;
- prelievo frazione oleosa;
- invio frazione acquosa alla rottura oli con acido o al trattamento biologico, a seconda delle caratteristiche.

I serbatoi EM-1, EM-2, EM-3 sono collegati a due pompe di rilancio che trasferiscono il rifiuto alle seguenti linee di processo:

- vasca di omogeneizzazione del chimico-fisico o vasca di accumulo delle emulsioni povere;
- processo di trattamento biologico (equalizzazione);
- la frazione oleosa al serbatoio di stoccaggio OL-01.

La prima separazione tra la frazione acquosa e gli oli è una separazione gravimetrica e viene effettuata direttamente nei serbatoi di stoccaggio. Il rifiuto viene riscaldato all'interno dei serbatoi che sono mantenuti a temperatura inferiore a 60°C. La frazione oleosa viene spillata dal serbatoio e inviata al serbatoio di accumulo oli OL-01 mentre la frazione acquosa, in relazione alle sue caratteristiche, viene avviata alla vasca di accumulo S13 o S16 per il successivo trattamento o alla sezione di trattamento biologico (EQ-101 e EQ-107) qualora priva di metalli.

### ***Sezione di Trattamento chimico-fisico***

Nella vasca di miscelazione posta a monte del trattamento chimico fisico (S16) confluiscono:

- la fase acquosa proveniente dalla linea di trattamento delle emulsioni povere e delle emulsioni ricche;
- le acque inorganiche;
- i reflui provenienti dai trattamenti batch;
- le acque organiche (solo nel caso in cui siano state rilevati metalli in fase di accettazione del rifiuto);
- le acque provenienti dalla pressatura dei fanghi FP-41C;

- le acque provenienti dalla linea di lavaggio fusti.

Nella vasca viene effettuato il monitoraggio in continuo di temperatura, conducibilità e potenziale redox.

Dalla vasca S16 i reflui vengono inviati alle vasche di reazione S17, costituite da 4 vasche cilindriche in vetroresina da 8 m<sup>3</sup> in serie collegate tra loro. Nelle prime due vasche avverrà rispettivamente il dosaggio del cloruro ferrico e del latte di calce fino a pH 8-8,5, nella terza si effettua il dosaggio del solfuro di sodio e nell'ultima si effettua l'aggiunta del polielettrolita e la flocculazione.

In seguito il refluo viene avviato al flottatore DAF21 (dopo aver subito un'ulteriore aggiunta di polielettrolita), dove si completa la precipitazione con successivo affioramento dei fanghi.

Questi ultimi vengono separati mediante una coclea e avviati alla linea di trattamento e disidratazione. Il liquido in uscita dal flottatore viene avviato alla vasca S22 dove confluiscono:

- la fase liquida proveniente dal flottatore;
- le acque di pressatura dei fanghi derivanti dalla filtropressa.

La vasca S22 è suddivisa in tre sezioni (S22a, S22b, S22c) due cilindriche da 7 m<sup>3</sup> ed una rettangolare da 6 m<sup>3</sup> ed il processo di trattamento è del tutto analogo a quello attuato nella vasca S17 con l'unica differenza del valore di pH e del dosaggio di solfuro di sodio in quanto la sua aggiunta viene effettuata per il trattamento di complessi del rame, del cadmio e dello zinco la cui precipitazione avviene a pH 8,5 e non a pH 10,5-11.

Il refluo in uscita dalla vasca S22 viene analogamente addizionato di polielettrolita ed inviato al secondo flottatore DAF24. Le acque chiarificate vengono inviate al sedimentatore lamellare ad asse verticale (SED39) dove viene effettuata un'ulteriore separazione dei fanghi ancora presenti, e poi inviate alla vasca di omogeneizzazione a monte dell'impianto biologico.

L'impianto chimico fisico è provvisto di due sezioni di trattamento fanghi separate che sono adibite al trattamento:

- dei fanghi provenienti dal flottatore DAF21 in seguito alla flocculazione e coagulazione operata in vasca S17;
- dai fanghi provenienti dal flottatore DAF24 e dal sedimentatore SED39 in seguito alla flocculazione e coagulazione effettuata in vasca S22.

Le linee di trattamento sono del tutto analoghe. I fanghi separati vengono stoccati rispettivamente nei serbatoi S41a e S41b che alimentano due filtropressa (FP41a e FP41b). Le acque di pressatura provenienti dalla FP41a vengono poi convogliate in vasca S22, mentre quelle provenienti dalla FP41b vengono convogliate alla vasca di omogeneizzazione a monte del biologico.

La separazione delle linee di trattamento dei fanghi in relazione alle differenti linee di trattamento di depurazione chimico-fisica, determina alla produzione di due diverse tipologie di fanghi, che differiscono in relazione alla concentrazione di inquinanti presenti.

La modifica dell'impianto prevede l'installazione di una terza filtropressa FP-41C per i fanghi provenienti dai nuovi reattori batch di ossidazione e riduzione che verranno installati nel reparto di rigenerazione fusti. I nuovi reattori, destinati, uno al trattamento chimico di riduzione e uno al

trattamento di ossidazione, saranno realizzati in modo da consentire la possibilità di completare il processo di reazione chimico fisico con la precipitazione dei fanghi e il conseguente trasferimento della frazione solida nella sezione di trattamento fanghi nel FP-41C che verrà installato in adiacenza ai nuovi reattori.

### ***Sezione di trattamento biologico***

Alle vasche di omogeneizzazione (EQ101 e la nuova EQ107) poste a monte dell'impianto biologico confluiscono:

- le acque chiarificate provenienti dal trattamento chimico fisico (dal serbatoio SED39);
- acque organiche (dai serbatoi AO1, AO5, AO6, AO7, INOX AO);
- acque di pressatura provenienti dalle filtropresse FP41a e FP41b;
- acque chiarificate provenienti dai serbatoi di stoccaggio delle emulsioni povere EM01, EM02, EM03..

Il refluo così composto, viene inviato alla vasca di reazione DEN102 in cui si attua prevalentemente la fase di denitrificazione. La vasca è collegata funzionalmente e reciprocamente (attraverso linee di ricircolo) con le vasche di ossidazione biologica (OXI103a, OXI103b, OXI108) che operano la degradazione delle sostanze organiche e dei tensioattivi in ambiente aerobico. In tali vasche vengono addizionati antischiuma, slurry di carbone attivo, idrossido di sodio in soluzione e policloruro di alluminio in soluzione.

Le vasche sono collegate in continuo a due flottatori, DAF104 (che verrà utilizzato come linea di back-up dei fanghi) e DAF105.

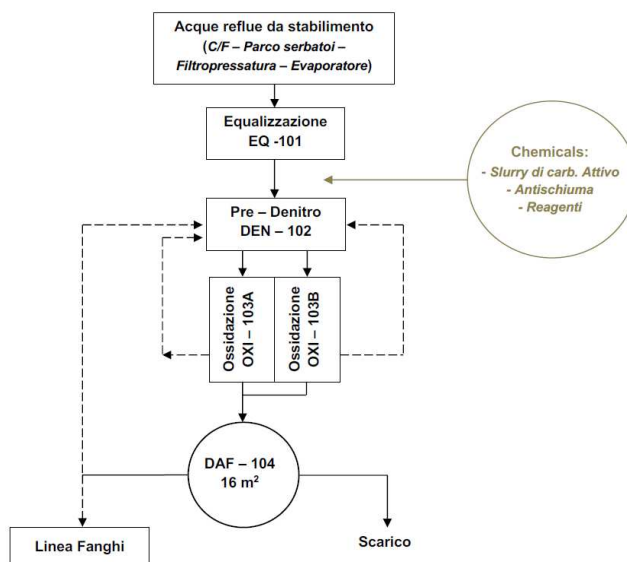
I flottatori effettuano la separazione e lo spurgo dei fanghi di supero dalle acque trattate.

Le acque chiarificate vengono convogliate in una specifica vasca di raccolta (POZ 105) e da questa vengono inviate alla sezione di trattamento finale composta da due colonne di filtrazione a sabbia, con funzionamento una di riserva all'altra (FS-111A e FS-111B). Dalla filtrazione le acque sono inviate allo scarico in pubblica fognatura SMAT .

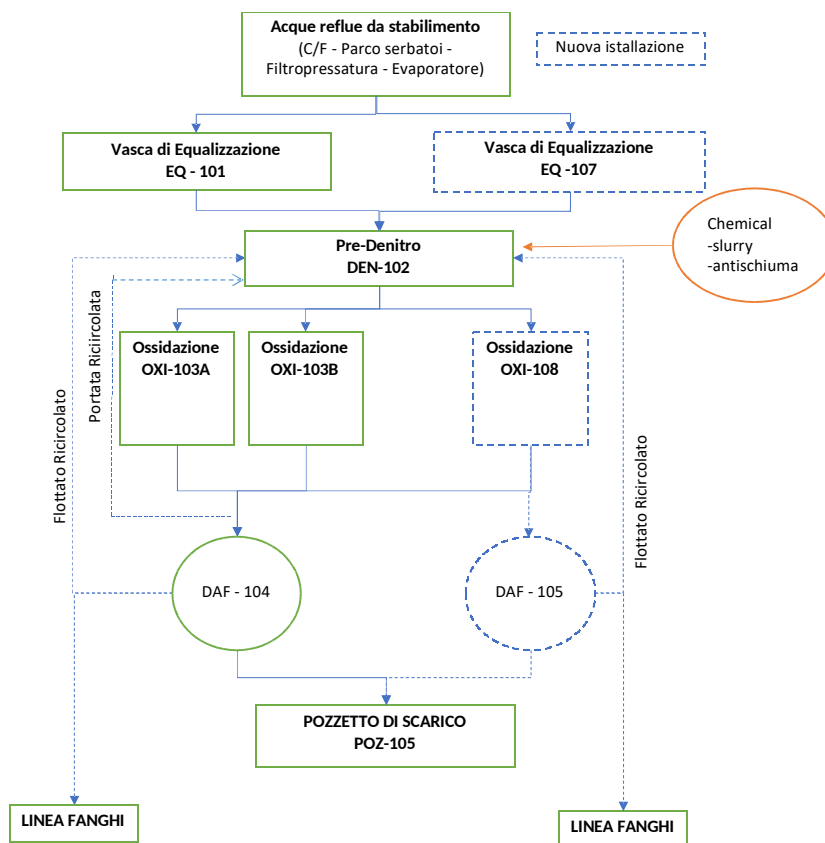
I fanghi separati in continuo dal flottatore vengono riciccolati nella vasca DEN102 o spurgati in continuo su ispessitore statico per essere poi convogliati alla centrifuga C105 che ne opera la disidratazione e lo scarico entro uno specifico cassone dedicato (CER190812). L'acqua di risulta è riciccolata alla vasca di equalizzazione a monte del biologico.

La richiesta di O<sub>2</sub> viene fornita attraverso l'installazione di un sistema di miscelazione/aerazione (INVENT), ottenuto mediante un toroide di distribuzione posto al di sotto delle giranti dei miscelatori. Il sistema installato garantisce una concentrazione di ossigeno disciolto nello slurry tale da non compromettere le cinetiche di degradazione aerobica degli inquinanti.

*Sezione trattamento biologico ante modifica:*



*Sezione trattamento biologico post modifica:*



### 1.3) POTENZIALITÀ IMPIANTO E CAPACITÀ DI IMMAGAZZINAMENTO

L'impianto di trattamento chimico fisico biologico ha attualmente una potenzialità annua pari 84.500Mg/anno. Con la modifica oggetto del presente provvedimento la potenzialità annua autorizzata sarà di **120.000 Mg/anno**.

La capacità di immagazzinamento dell'impianto è riportata nella tabella che segue. Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie alla capacità di immagazzinamento indicata deve essere aggiunta quella derivante dal volume delle singole strutture costituenti l'impianto.

| Serbatoio              | Volume                     | Utilizzo                                                     | Tipologia di fluidi                       |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AI1                    | 90 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Rifiuti inorganici                        |
| AI 2a                  | 33 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Rifiuti inorganici                        |
| AI 2b                  | 33 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Rifiuti inorganici                        |
| AO-01                  | 50 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Rifiuti organici                          |
| AO-05                  | 40 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Rifiuti organici                          |
| AO-06                  | 40 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Rifiuti organici                          |
| AO-07                  | 40 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Rifiuti organici                          |
| AO-INOX                | 70 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Rifiuti organici                          |
| EP1                    | 90 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Emulsioni povere                          |
| EP2                    | 90 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Emulsioni povere                          |
| ER1                    | 90 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Emulsioni ricche                          |
| R1                     | 33 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Quarantena rifiuti fuori specifica        |
| R3                     | 33 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Quarantena rifiuti fuori specifica        |
| R4                     | 33 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Quarantena rifiuti fuori specifica        |
| AC-03                  | 40 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Acidi di risulta                          |
| AC-04                  | 40 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Acidi di risulta                          |
| AC-05                  | 40 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Acidi di risulta                          |
| AF1                    | 33 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio rifiuti                                           | Rifiuti fotografici                       |
| S29                    | 50 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio sottoprodotti                                     | Oli in concentrazione > 90%               |
| EM_01                  | 130 m <sup>3</sup>         | Stoccaggio rifiuti                                           | Emulsioni povere                          |
| EM_02                  | 130 m <sup>3</sup>         | Stoccaggio rifiuti                                           | Emulsioni povere                          |
| EM_03                  | 130 m <sup>3</sup>         | Stoccaggio rifiuti                                           | Emulsioni povere                          |
| OL_1                   | 70 m <sup>3</sup>          | Stoccaggio sottoprodotti                                     | Oli in concentrazione > 90%               |
| EQ 17                  | 40 m <sup>3</sup>          | Intermedio di processo + soluzioni di latte di calce esauste | Oli in concentrazione > 50%               |
| Batch S40 A            | 40 m <sup>3</sup>          | Trattamento                                                  | Rifiuti che necessitano di pretrattamento |
| Batch S40 B            | 15 m <sup>3</sup>          | Trattamento                                                  | Rifiuti che necessitano di pretrattamento |
| Batch S40 C            | 40 m <sup>3</sup>          | Trattamento                                                  | Rifiuti che necessitano di pretrattamento |
| Batch S43A             | 40 m <sup>3</sup>          | Trattamento                                                  | Rifiuti che necessitano di pretrattamento |
| Batch S43B             | 40 m <sup>3</sup>          | Trattamento                                                  | Rifiuti che necessitano di pretrattamento |
| <b>Capacità totale</b> | <b>1.643 m<sup>3</sup></b> | -----                                                        | -----                                     |

#### 1.4) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Vengono riportate nel seguito le tipologie di rifiuti autorizzate. Il riferimento al tipo di trattamento riportato in tabella (X) ha carattere indicativo.

In funzione delle caratteristiche qualitative del rifiuto e dell'efficienza di trattamento, il gestore potrà destinare le singole partite di rifiuto al trattamento ritenuto più idoneo e più efficace. Il gestore dovrà sempre assicurare la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuto omologato e la riconducibilità alla linea di trattamento cui è stato destinato. Al termine del pretrattamento in ciascuna linea il rifiuto viene convogliato, qualora necessario, al trattamento chimico-fisico, e successivamente sempre al trattamento biologico (ad eccezione degli imballaggi).

Il pretrattamento di ossidazione dei cianuri viene attuato sulle tipologie di rifiuti che in fase di omologa e/o accettazione contengano un tenore di cianuri superiore al limite di rilevabilità strumentale.

Le sigle delle linee di trattamento sono definite al punto 1.2) Sezione 1 dell'Allegato (descrizione impianto).

| CER     | Descrizione                                                                                           | Serbatoi di<br>immagazzinamento | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |   |                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|------------------|
|         |                                                                                                       |                                 | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L | sNH <sub>3</sub> |
| 010504  | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci                                             | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 010505* | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli                                                       | EP1-EP2                         | X                    |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 010506* | fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose                | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 010508  | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 020301  | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione        | AO1-AO5-AO6-AO7-INOX-AO         |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 020303  | rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente                                                     | AO1-AO5-AO6-AO7-INOX-AO         |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 020304  | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                              | AO1-AO5-AO6-AO7-INOX-AO         |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 020601  | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                              | AO1-AO5-AO6-AO7-INOX-AO         |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 020701  | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima              | AO1-AO5-AO6-AO7-                |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |

| CER     | Descrizione                                                                                          | Serbatoi di<br>immagazzinamento | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |   |                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|------------------|
|         |                                                                                                      |                                 | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L | sNH <sub>3</sub> |
|         |                                                                                                      | INOX-AO                         |                      |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 020702  | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche                                            | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOX-AO     |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 020704  | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                             | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOX-AO     |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 040103* | bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida                                 | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOX-AO     |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 040104  | Liquidi di concia contenenti cromo                                                                   | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOX-AO     |                      |    | X  | X  |    |    |    |   |                  |
| 040105  | Liquidi di concia non contenenti cromo                                                               | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOX-AO     |                      |    | X  | X  |    |    |    |   |                  |
| 040210  | materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)                            | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOX-AO     |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 040214* | rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici                          | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOX-AO     |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 040215  | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14                       | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOX-AO     |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 040216* | tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose                                                   | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOX-AO     |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 040217  | tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16                                      | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOX-AO     |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 040219* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOX-AO     |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 040220  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOX-AO     |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 050112* | acidi contenenti oli                                                                                 | AC03-AC04-AC05                  |                      |    |    |    | X  |    |    |   |                  |
| 050113  | fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie                                             | AC03-AC04-AC05                  |                      |    |    |    | X  |    |    |   |                  |

| CER     | Descrizione                                                                                          | Serbatoi di<br>immagazzinamento | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |   |                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|------------------|
|         |                                                                                                      |                                 | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L | sNH <sub>3</sub> |
| 060101* | acido solforico ed acido solforoso                                                                   | AC03-AC04-AC05                  |                      |    |    |    | X  |    |    |   |                  |
| 060102* | acido cloridrico                                                                                     | AC03-AC04-AC05                  |                      |    |    |    | X  |    |    |   |                  |
| 060104* | acido fosforico e fosforoso                                                                          | AC03-AC04-AC05                  |                      |    |    |    | X  |    |    |   |                  |
| 060106* | altri acidi                                                                                          | AC03-AC04-AC05                  |                      |    |    |    | X  |    |    |   |                  |
| 060201* | idrossido di calcio                                                                                  | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    |    |   |                  |
| 060204* | idrossido di sodio e di potassio                                                                     | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 060205* | altre basi                                                                                           | AI1                             |                      |    | X  |    |    |    | X  |   | X                |
| 060313* | sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti                                                    | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   | X                |
| 060314  | sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13                        | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   | X                |
| 060405* | rifiuti contenenti altri metalli pesanti                                                             | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 060502* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 060503  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 060704* | soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto                                                         | AC03-AC04-AC05                  |                      |    |    |    | X  |    |    |   |                  |
| 070101* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                                                         | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070104* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri                                        | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 070108* | altri fondi e residui di reazione                                                                    | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070111* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070112  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070201* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                                                         | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |

| CER     | Descrizione                                                                                          | Serbatoi di<br>immagazzinamento                          | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |   |                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|------------------|
|         |                                                                                                      |                                                          | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L | sNH <sub>3</sub> |
| 070204* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri                                        | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                               |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 070208* | altri fondi e residui di reazione                                                                    | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                               |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070211* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                               |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070212  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                               |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070214* | rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose                                         | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                               |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070215  | rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14                            | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                               |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070301* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                                                         | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                               |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070304* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri                                        | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                               |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 070308* | altri fondi e residui di reazione                                                                    | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                               |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070311* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                               |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070312  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                               |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070401* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                                                         | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO<br>AO1-AO5-<br>AO6-AO7-INOXAO |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070404* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri                                        | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                               |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |

| CER     | Descrizione                                                                                          | Serbatoi di<br>immagazzinamento | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------|
|         |                                                                                                      |                                 | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L sNH <sub>3</sub> |
| 070408* | altri fondi e residui di reazione                                                                    | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    | X                  |
| 070411* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    | X                  |
| 070412  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    | X                  |
| 070501* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                                                         | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    | X                  |
| 070504* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri                                        | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |                    |
| 070508* | altri fondi e residui di reazione                                                                    | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    | X                  |
| 070511* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    | X                  |
| 070512  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    | X                  |
| 070601* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                                                         | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    | X                  |
| 070604* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri                                        | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |                    |
| 070608* | altri fondi e residui di reazione                                                                    | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    | X                  |
| 070611* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose              | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    | X                  |
| 070612  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    | X                  |
| 070701* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                                                         | AO1-AO5-AO6-AO7-                |                      |    |    | X  |    |    |    | X                  |

| CER     | Descrizione                                                                                                    | Serbatoi di<br>immagazzinamento | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |   |                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|------------------|
|         |                                                                                                                |                                 | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L | sNH <sub>3</sub> |
|         |                                                                                                                | INOXAO                          |                      |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 070704* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri                                                  | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 070708* | altri fondi e residui di reazione                                                                              | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070711* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose                        | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 070712  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711             | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   | X                |
| 080111* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                          | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080112  | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11                                       | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080115* | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose          | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080116  | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15                       | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080117* | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080118  | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17              | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080119* | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose     | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080120  | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19                  | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080121* | residui di vernici o di sverniciatori                                                                          | AO1-AO5-AO6-AO7-                |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |

| CER     | Descrizione                                                                                              | Serbatoi di<br>immagazzinamento | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |   |                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|------------------|
|         |                                                                                                          |                                 | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L | sNH <sub>3</sub> |
|         |                                                                                                          | INOXAO                          |                      |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 080202  | fanghi acquosi contenenti materiali ceramici                                                             | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 080203  | sospensioni acquose contenenti materiali ceramici                                                        | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 080307  | fanghi acquosi contenenti inchiostro                                                                     | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080308  | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro                                                            | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080312* | scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose                                                     | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080313  | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12                                        | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080314* | fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose                                                     | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080315  | fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14                                        | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080316* | residui di soluzioni chimiche per incisione                                                              | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080409* | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                 | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080410  | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09                              | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080411* | fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                 | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080412  | fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11                              | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080413* | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO      |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |

| CER     | Descrizione                                                                                                       | Serbatoi di<br>immagazzinamento | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |   |                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|------------------|
|         |                                                                                                                   |                                 | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L | sNH <sub>3</sub> |
| 080414  | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13                       | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080415* | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 080416  | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15              | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO          |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 090101* | soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa                                                                  | AF1                             |                      |    |    |    |    | X  | X  |   | X                |
| 090102* | soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa                                                            | AF1                             |                      |    |    |    |    | X  | X  |   | X                |
| 090104* | soluzioni fissative                                                                                               | AF1                             |                      |    |    |    |    | X  | X  |   | X                |
| 090105* | soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio                                                             | AF1                             |                      |    |    |    |    | X  | X  |   | X                |
| 090113* | rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06   | AF1                             |                      |    |    |    |    | X  | X  |   | X                |
| 100109* | acido solforico                                                                                                   | AC03-AC04-AC05                  |                      |    |    |    | X  |    |    |   |                  |
| 100120* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose                           | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100121  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20              | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100122* | fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose                                   | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100123  | fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22                      | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100211* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli                                     | EP1-EP2                         | X                    |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 100212  | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11       | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100213* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose                 | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |

| CER     | Descrizione                                                                                                    | Serbatoi di<br>immagazzinamento | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |   |                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|------------------|
|         |                                                                                                                |                                 | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L | sNH <sub>3</sub> |
| 100214  | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100325* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose              | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100326  | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100327* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli                                 | EP1-EP2                         | X                    |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 100328  | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27    | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100409* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli                                 | EP1-EP2                         | X                    |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 100410  | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09    | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100506* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi                                              | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100508* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli                                 | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100509  | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08    | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100607* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi                                              | EP1-EP2                         | X                    |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 100609* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli                                 | EP1-EP2                         | X                    |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 100610  | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09    | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100705  | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi                                              | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100707* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli                                 | EP1-EP2                         | X                    |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 100708  | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07    | AI1-AI2A-AI2B                   |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |

| CER     | Descrizione                                                                                                    | Serbatoi di immagazzinamento | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |   |                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|------------------|
|         |                                                                                                                |                              | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L | sNH <sub>3</sub> |
| 100817* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose              | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 100818  | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 101213  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti                                                        | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 101307  | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi                                              | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 101314  | rifiuti e fanghi di cemento                                                                                    | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 110105* | acidi di decappaggio                                                                                           | AC03-AC04-AC05               |                      |    |    |    | X  |    |    |   |                  |
| 110106* | acidi non specificati altrimenti                                                                               | AC03-AC04-AC05               |                      |    |    |    | X  |    |    |   |                  |
| 110107* | basi di decappaggio                                                                                            | AI1                          |                      |    | X  |    |    |    | X  |   | X                |
| 110108* | fanghi di fosfatazione                                                                                         | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 110109* | fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose                                                | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   | X                |
| 110110  | fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09                                   | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   | X                |
| 110111* | soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose                                                  | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   | X                |
| 110112  | soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11                                     | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   | X                |
| 110113* | rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose                                                          | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   | X                |
| 110114  | rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13                                             | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    |    |   | X                |
| 110115* | eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose               | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 110198* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose                                                                   | AI1-AI2A-AI2B                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 120108* | emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni                                                       | EP1-EP2-ER1                  | X                    | X  |    |    |    |    | X  |   |                  |
| 120109* | emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni                                                   | EP1-EP2-ER1                  | X                    | X  |    |    |    |    | X  |   |                  |
| 120114* | fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose                                                          | EP1-EP2-ER1                  | X                    | X  |    |    |    |    |    |   |                  |
| 120115  | fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14                                             | EP1-EP2-ER1                  | X                    | X  |    |    |    |    |    |   |                  |
| 120118* | fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio                                 | EP1-EP2-ER1                  | X                    | X  |    |    |    |    |    |   |                  |

| CER     | Descrizione                                                                         | Serbatoi di<br>immagazzinamento              | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |   |                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|------------------|
|         |                                                                                     |                                              | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L | sNH <sub>3</sub> |
| 120199  | rifiuti non specificati altrimenti                                                  | EP1-EP2-ER1                                  | X                    |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 120301* | soluzioni acquose di lavaggio                                                       | AI1-AI2A-AI2B                                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 120302* | rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore                                | EP1-EP2                                      | X                    |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 130104* | emulsioni clorurate                                                                 | EP1-EP2-ER1                                  | X                    | X  |    |    |    |    | X  |   |                  |
| 130105* | emulsioni non clorurate                                                             | EP1-EP2-ER1                                  | X                    | X  |    |    |    |    | X  |   |                  |
| 130502* | fanghi di prodotti di separazione olio/acqua                                        | EP1-EP2-ER1                                  | X                    | X  |    |    |    |    | X  |   |                  |
| 130503* | fanghi da collettori                                                                | EP1-EP2-ER1                                  | X                    | X  |    |    |    |    |    |   |                  |
| 130507* | acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua                                  | EP1-EP2-ER1                                  | X                    | X  |    |    |    |    | X  |   |                  |
| 130801* | fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione                           | EP1-EP2-ER1                                  | X                    | X  |    |    |    |    |    |   |                  |
| 130802* | altre emulsioni                                                                     | EP1-EP2-ER1                                  | X                    | X  |    |    |    |    | X  |   |                  |
| 150102  | imballaggi di plastica                                                              | -----                                        |                      |    |    |    |    |    |    | X |                  |
| 150104  | imballaggi metallici                                                                | -----                                        |                      |    |    |    |    |    |    | X |                  |
| 150106  | imballaggi in materiali misti                                                       | -----                                        |                      |    |    |    |    |    |    | X |                  |
| 150110* | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | -----                                        |                      |    |    |    |    |    |    | X |                  |
| 160303* | rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose                                  | AI1-AI2A-AI2B                                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 160304  | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03                     | AI1-AI2A-AI2B                                |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 160305* | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose                                    | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                   |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 160306  | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05                       | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                   |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 161001* | soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose                         | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO AI1-AI2A-<br>AI2B |                      |    | X  | X  |    |    | X  |   | X                |
| 161002  | soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01            | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO AI1-AI2A-<br>AI2B |                      |    | X  | X  |    |    | X  |   | X                |

| CER     | Descrizione                                                                                                           | Serbatoi di<br>immagazzinamento               | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |   |                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|------------------|
|         |                                                                                                                       |                                               | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L | sNH <sub>3</sub> |
| 161003* | concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose                                                                   | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO AI1-AI2A-<br>AI2B  |                      |    | X  | X  |    |    | X  |   | X                |
| 161004  | concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03                                                      | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO AI1-AI2A-<br>AI2B  |                      |    | X  | X  |    |    | X  |   | X                |
| 160708* | rifiuti contenenti oli                                                                                                | EP1-EP2-ER1                                   | X                    | X  |    |    |    |    | X  |   |                  |
| 160709* | rifiuti contenenti altre sostanze pericolose                                                                          | AO1-AO2-AO4-AI1-<br>AI2A-AI2B                 |                      |    | X  | X  |    |    | X  |   |                  |
| 190106* | rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi                          | AI1-AI2A-AI2B                                 |                      |    | X  |    |    |    | X  |   | X                |
| 190203  | rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi                                                | AI1-AI2A-AI2B                                 |                      |    | X  | X  |    |    | X  |   |                  |
| 190204* | rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso                                                          | AI1-AI2A-AI2B                                 |                      |    | X  | X  |    |    | X  |   |                  |
| 190205* | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose                                         | AI1-AI2A-AI2B                                 |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 190206  | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05                            | AI1-AI2A-AI2B                                 |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 190702* | percolato di discarica, contenente sostanze pericolose                                                                | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                    |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 190703  | percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02                                                   | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                    |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 190807* | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico                                                     | AI1-AI2A-AI2B                                 |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 190811* | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose              | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                    |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 190812  | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO                    |                      |    |    | X  |    |    |    |   |                  |
| 190813* | fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali                    | AO1-AO5-AO6-AO7-<br>INOXAO- AI1-AI2A-<br>AI2B |                      |    | X  | X  |    |    | X  |   |                  |

| CER     | Descrizione                                                                                                                                              | Serbatoi di immagazzinamento          | Linee di trattamento |    |    |    |    |    |    |   |                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---|------------------|
|         |                                                                                                                                                          |                                       | EP                   | ER | AI | AO | AC | AF | EV | L | sNH <sub>3</sub> |
| 190814  | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13                                         | AO1-AO5-AO6-AO7-INOXAO- AI1-AI2A-AI2B |                      |    | X  | X  |    |    | X  |   |                  |
| 190902  | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua                                                                                               | AI1-AI2A-AI2B                         |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 190903  | fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione                                                                                                         | AI1-AI2A-AI2B                         |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 190906  | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico                                                                                        | AI1-AI2A-AI2B                         |                      |    | X  |    |    |    | X  |   | X                |
| 191103* | rifiuti liquidi acquosi                                                                                                                                  | EP1-EP2                               | X                    |    |    |    |    |    |    |   |                  |
| 191105* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose                                                                  | AI1-AI2A-AI2B                         |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 191106  | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05                                                     | AI1-AI2A-AI2B                         |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 191303* | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose                                                                 | AI1-AI2A-AI2B                         |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 191304  | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03                                                    | AI1-AI2A-AI2B                         |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 191305* | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose                                                     | AI1-AI2A-AI2B                         |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 191306  | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05                                        | AI1-AI2A-AI2B                         |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 191307* | rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose              | AI1-AI2A-AI2B                         |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 191308  | rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 | AI1-AI2A-AI2B                         |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |
| 200306  | rifiuti della pulizia delle fognature                                                                                                                    | AI1-AI2A-AI2B                         |                      |    | X  |    |    |    | X  |   |                  |

## SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati nella documentazione trasmessa in occasione del presente riesame e delle integrazioni successive, oltre al rispetto di quanto di seguito prescritto.

### PRESCRIZIONI GENERALI

- 2.1 L'attività di gestione rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle finalità riportate all'art. 177 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.2 le tipologie di rifiuti per le quali il gestore è autorizzato a svolgere le operazioni di smaltimento e recupero rifiuti cui si riferisce il presente provvedimento sono esclusivamente quelle riportate al punto 1.4) della precedente Sezione 1;
- 2.3 le potenzialità di ciascuna sezione dell'impianto (stoccaggio IBC, Chimico-fisico biologico , ...) sono riportate nella precedente sezione 1. Il gestore dovrà sospendere l'accettazione dei rifiuti nell'installazione una volta raggiunta la capacità massima di immagazzinamento e/o la potenzialità massima di trattamento;
- 2.4 le strutture che costituiscono le linee di trattamento devono essere opportunamente identificate con cartelli o targhe che riportino la sigla di riferimento riportata nella Sezione 1 al presente provvedimento (descrizione impianto). Per agevolare l'attività degli Organi di Vigilanza e Controllo, presso l'installazione deve essere disponibile una planimetria aggiornata in cui siano riportate le sigle identificative degli impianti richiamate nel presente provvedimento;
- 2.5 le strutture fisse e mobili destinate a contenere rifiuti nonché le strutture destinate al loro trattamento, devono essere mantenute in perfetto stato di manutenzione e devono essere costituiti da materiale inalterabile al contatto con i rifiuti e/o essere dotati di rivestimenti o impermeabilizzazioni adeguate alle caratteristiche dei rifiuti in esse contenuti;
- 2.6 i serbatoi contenenti rifiuti o materiali intermedi di trattamento devono essere riempiti al massimo al 90% della loro capacità nominale. Gli stessi serbatoi devono essere dotati di dispositivi di controllo di livello ed antitraboccamento che devono sempre essere mantenuti funzionanti ed efficienti;
- 2.7 i serbatoi di cui al precedente punto devono essere collocati all'interno di bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati ed aventi le caratteristiche geometriche riportate negli elaborati progettuali depositati agli atti della Città Metropolitana di Torino. I bacini di contenimento, in normali condizioni di esercizio, devono essere mantenuti in efficienza e sgombrati da colaticci in modo da garantire sempre la disponibilità di un adeguato volume di contenimento di eventuali sversamenti;
- 2.8 i contenitori fissi e mobili destinati a contenere rifiuti, comprese le apparecchiature e le

strutture costituenti l'impianto di trattamento, devono essere di materiale compatibile ed inalterabile al contatto con i rifiuti o gli intermedi di processo in essi contenuti. In particolare i contenitori mobili devono essere dotati di idonei mezzi di presa atti a renderne agevole la movimentazione da parte degli operatori. Analogamente, i contenitori fissi devono essere dotati di idonei dispositivi che consentano l'esercizio delle operazioni di caricamento e scaricamento in sicurezza;

- 2.9 i contenitori destinati allo stoccaggio rifiuti devono riportare, conformemente alle norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'indicazione della tipologia di rifiuto, del suo stato fisico, della sua pericolosità. Fatti salvi gli ulteriori o diversi adempimenti previsti dalla normativa speciale in materia, la verifica della correttezza dell'etichettatura deve essere effettuata all'accoglimento dei rifiuti;
- 2.10 con frequenza biennale, mantenendo le tempistiche già in atto per effetto dei precedenti atti autorizzativi, deve essere effettuato il collaudo di tenuta idraulica dei bacini di contenimento a servizio dei serbatoi di cui sopra o, in alternativa, la verifica degli spessori tramite controllo non distruttivo. Gli esiti delle verifiche sui bacini e/o sui serbatoi devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche individuate alla successiva Sezione 6;
- 2.11 devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni delle pavimentazioni, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal trattamento e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia (fatto salvo quanto espressamente previsto in merito dal Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche);
- 2.12 la vasca interrata di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia deve essere sottoposta a periodica verifica di tenuta idraulica con le stesse frequenze previste per i collaudi periodici dei serbatoi di cui al precedente punto 2.10, trasmettendone gli esiti con le modalità e le tempistiche fissate alla successiva Sezione 6;
- 2.13 i rifiuti devono essere gestiti in modo tale da evitare la formazione di prodotti esplosivi, infiammabili, aeriformi e/o liquidi tossici, in grado di generare pericoli per l'ambiente, le strutture e gli addetti;
- 2.14 presso l'impianto devono essere sempre disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi;
- 2.15 deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione Aziendale. Deve, inoltre, essere reso possibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'installazione;
- 2.16 copia della presente autorizzazione, corredata di tutta la documentazione trasmessa in occasione del rilascio dell'AIA e delle successive comunicazioni di aggiornamento deve sempre essere custodita presso l'installazione, a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza;

#### **STOCCAGGIO CISTERNETTE IBC DA 1 m<sup>3</sup>**

- 2.17 al fine della sicurezza e per garantire la tracciabilità del rifiuto il gestore deve individuare le aree di messa in riserva e le aree di carico all'impianto, contrassegnando le stesse con opportuna segnaletica orizzontale, in conformità con quanto indicato nella planimetria trasmessa con le integrazioni del 17/10/2019 (Allegato 2 Planimetria area di sosta e carico cisternette del 15/10/2019);
- 2.18 le cisternette devono essere distanziate in modo tale da garantire una facile ispezionabilità dell'area di stoccaggio e la sicurezza nella movimentazione. A tal fine devono essere disposti su strutture di sostegno (pallets, gabbie metalliche od altri sistemi equivalenti) e devono essere sovrapposte al massimo su 2 file, mantenendo tra loro un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (60 cm) in modo tale da rendere possibile la rapida individuazione e l'immediata rimozione dei contenitori eventualmente lesionati e/o soggetti a perdite;
- 2.19 deve essere adottato un sistema di etichettatura con codici a barre per il tracciamento di ogni contenitore mobile contenente rifiuti liquidi. I codici a barre sono assegnati ed applicati sulle cisternette al loro ingresso in stabilimento e collegati al sistema gestionale aziendale. La gestione dei codici a barre deve avvenire secondo le modalità riportate nelle integrazioni pervenute in data 17/10/2019;

#### **LINEA DI LAVAGGIO FUSTI E CISTERNETTE**

- 2.20 le operazioni di lavaggio devono essere effettuate in postazione automatizzata mediante acqua additivata con idrossido di sodio, secondo le modalità di cui alle integrazioni pervenute in data 11/03/2020 prot. n. 20482 e sommariamente descritte alla Sezione 1 del presente Allegato;
- 2.21 a valle del trattamento, gli imballaggi non deteriorati cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere reimpiegati per le stesse finalità per i quali erano stati concepiti, mentre quelli deteriorati non più utilizzabili sono classificati come rifiuti, stoccati e destinati a recupero presso impianti esterni autorizzati;
- 2.22 i reflui ottenuti dalle operazioni di lavaggio, a valle di eventuali ricircoli, devono essere inviati al trattamento CFB;

#### **TRATTAMENTO CHIMICO FISICO BIOLOGICO (CFB)**

- 2.23 i rifiuti avviati a trattamento chimico fisico biologico devono essere sottoposti alle procedure di omologazione, preaccettazione e accettazione facenti parte integrante del SGA aziendale;
- 2.24 i rifiuti destinati al trattamento CFB provenienti da impianti di gestione rifiuti che effettuano operazioni intermedie di smaltimento (D13, D14, D15, R12 ed R13) devono essere sottoposti ad analisi complete per ogni conferimento, non essendo possibile definire a priori caratteristiche qualitative costanti nel tempo. Su ciascun carico conferito dovranno, pertanto, essere testati tutti i parametri previsti per lo scarico in pubblica fognatura tenendo a disposizione in stabilimento analisi e campione rappresentativo (quest'ultimo conservato almeno due mesi);
- 2.25 per i rifiuti destinati al trattamento CFB provenienti da impianti di gestione rifiuti di cui

sopra deve essere sempre rilevata la presenza di cianuri e cromati, per verificare la necessità di specifici pretrattamenti. I pretrattamenti di riduzione dei cromati ed ossidazione dei cianuri devono essere effettuati nel caso in cui sia rilevata una concentrazione di tali inquinanti superiore al limite di rilevabilità strumentale del metodo analitico di riferimento. Questa procedura va applicata anche a quei rifiuti che derivano da cicli produttivi che impiegano tali sostanze, sulla base di specifiche dichiarazioni del produttore;

- 2.26 per assicurare le condizioni ottimali di funzionamento e garantire il mantenimento delle condizioni operative dichiarate a progetto, dovranno essere condotte analisi giornaliere atte a verificare il rispetto dei seguenti limiti nel refluo contenuto nella vasca di equalizzazione a monte del comparto biologico (EQ-101, EQ-107):

| Parametro                      | Concentrazione limite |
|--------------------------------|-----------------------|
| COD                            | 14500 mg/l            |
| TKN                            | 700 mg/l              |
| Rapporto BOD <sub>5</sub> /COD | 0.5                   |
| Boro                           | 26                    |
| CrVI                           | 2,6 mg/l              |

I risultati di dette analisi dovranno essere tenute a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo presso l'installazione;

- 2.27 con cadenza settimanale deve essere controllato lo stato di salute del fango attivo presente nelle vasche di ossidazione (OXI-103A, OXI-103B, OXI-108) tramite l'analisi dei seguenti parametri: concentrazione di solidi sospesi in vasca, indice di volume del fango (SVI), analisi microbiologica del fango volta ad individuare eventuali anomalie nella crescita batterica (ad es. crescita di batteri filamentosi o diminuzione del numero e tipo di batteri coinvolti nella degradazione della sostanza organica). I risultati di dette verifiche devono essere tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo presso l'installazione;
- 2.28 il trattamento chimico fisico biologico deve essere condotto in modo tale che, nelle normali condizioni di esercizio, sia assicurata la captazione ed il trattamento degli effluenti gassosi provenienti dal medesimo, in modo da evitare la generazione e la propagazione di emissioni diffuse anche odorigene;
- 2.29 è ammessa l'attività di deposito preliminare di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per i rifiuti che per specifiche motivazioni non possono essere trattati in impianto e devono quindi essere destinati ad altri impianti di smaltimento;

#### CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- 2.30 al verificarsi di guasti, anomalie o malfunzionamenti delle apparecchiature o strutture che costituiscono gli impianti e degli strumenti di controllo, in grado di incidere sul rispetto dei limiti di emissione fissati nella presente AIA, il gestore deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione scrivente ed all'ARPA Dipartimento di Torino. Nella comunicazione devono essere riportate le seguenti informazioni:
- descrizione dell'evento;
  - modalità tecniche e gestionali messe in atto per addivenire alla risoluzione del problema ed

eventuali accorgimenti adottati nel transitorio per limitare il più possibile gli eventuali impatti sull'ambiente derivanti dall'evento stesso;

- tempistiche previste per i vari interventi e per il ripristino delle normali condizioni operative;

- 2.31 al verificarsi di situazioni di emergenza, il gestore dovrà attenersi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza trasmesso via PEC in data 7/7/2020 prot. CMTo n. 46414;
- 2.32 per le modifiche degli impianti o variazioni del gestore si va salvo quanto disposto in merito dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

## SEZIONE 3-PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE

### COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI

3.1 Il gestore è tenuto a dare comunicazione alla Direzione scrivente ed a SMAT S.p.a. delle modifiche apportate sulla rete fognaria interna ed esterna all'installazione. Qualora tali variazioni determinino una modifica della composizione quali-quantitativa delle acque reflue industriali di cui è autorizzato lo scarico in pubblica fognatura con il presente provvedimento, il gestore dovrà darne comunicazione con le modalità previste all'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

### ATTIVITÀ DI CONTROLLO

3.2 Il Gestore del Servizio Idrico Integrato è, per legge, soggetto competente al controllo. Il gestore si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato. In particolare:

- assicura, quando è in corso un'attività lavorativa, la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi abilitato a controfirmare i relativi verbali. Il gestore assicura altresì, quando l'impianto non è presidiato, un servizio di reperibilità sulle 24 ore;
- si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono ancora in corso operazioni di controllo;
- si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopra citate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- si impegna a consentire alla SMAT S.p.a. il controllo del sistema, sia per l'approvvigionamento idrico, sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori di portata;
- si impegna ad attuare compiutamente il programma di controllo degli scarichi immessi in rete fognaria, come riportato al successivo punto;

### LIMITI QUALITATIVI ALLO SCARICO

3.3 È obbligo del gestore rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. –sezione scarico in rete fognaria, per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli riportati nella tabella che segue, per i quali viene fissato il relativo limite in deroga:

| Parametro                                 | Unità di misura | Valore(≤ a ) |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| COD                                       | mg/l            | 4000         |
| BOD                                       | mg/l            | 3200         |
| Tensioattivi totali                       | mg/l            | 50           |
| Cloruri                                   | mg/l            | 5000         |
| Solfati come SO <sub>4</sub> <sup>-</sup> | mg/l            | 2000         |

| Parametro                              | Unità di misura | Valore(≤ a ) |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|
| Boro                                   | mg/l            | 20           |
| Azoto Ammoniacale come $\text{NH}_4^+$ | mg/l            | 90           |
| Azoto nitroso come $\text{NO}_2^-$     | mg/l            | 1,2          |
| Fosforo totale                         | mg/l            | 20           |

Il rispetto di tali limiti si dovrà intendere anche per le acque di prima pioggia che, previo passaggio nell'impianto di depurazione, sono inviate in rete fognaria.

I sopra indicati limiti in deroga potranno essere modificati o revocati dalla SMAT S.p.a. in relazione alla necessità di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e di smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica dei limiti in argomento sarà tempestivamente comunicata alla Società dalla SMAT S.p.a.

## MONITORAGGIO

- 3.4 Con frequenza giornaliera deve essere effettuato il monitoraggio dei reflui scaricati in rete fognaria; il campione da sottoporre ad analisi dovrà essere di tipo medio prelevato tramite il campionatore automatico descritto nel seguito. I parametri minimi da controllare sono quelli indicati al n. **8, 12, 14, 24, 29, 30, 33, 35, 42** della Tab. 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. I dati delle analisi giornaliere dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controlli e trasmessi con le forme e le modalità individuate alla successiva sezione 6;
- 3.5 con cadenza semestrale dovrà essere effettuata l'analisi dei rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento e recupero (sabbie, fanghi di depurazione ecc.). I dati analitici dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo, compresa SMAT S.p.a. I parametri minimi da analizzare sono: residuo a 105°C e 600°C, cloruri, solfati, Al, B, Cd, Cr tot, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, oli minerali. I dati analitici dovranno, inoltre, essere trasmessi con le modalità e le forme individuate alla successiva sezione 6;
- 3.6 con cadenza trimestrale, dovrà essere effettuata un'analisi dei reflui scaricati in rete fognaria, effettuata da Laboratorio accreditato secondo la norma ISO 17025, relativa ai parametri di cui alla Tab. 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e del parametro Azoto totale ad eccezione di quelli n. **2, 3, 4, 5, 7, 11, 23, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 51**;
- 3.7 dovrà essere trasmesso a SMAT S.p.a., entro il 31 dicembre di ogni anno il calendario relativo a tali prelievi per l'anno successivo, in modo da poter effettuare un campionamento congiunto. Contestualmente a tale campionamento dovranno essere analizzati campioni significativi del refluo da trattare nell'impianto chimico fisico e biologico in modo da poter valutare l'efficienza del processo di depurazione;
- 3.8 annualmente, dovrà inoltre essere predisposto il bilancio idrico e di massa dell'impianto di trattamento, elaborato su base mensile, con dettaglio dell'acqua prelevata, delle acque di prima pioggia inviate al trattamento, dei rifiuti ritirati suddivisi per codice CER e, al fine di valutare i livelli di consumo e di emissione, il dettaglio del quantitativo e della

concentrazione dei reattivi consumati e la quantità di rifiuti prodotti e conferiti suddivisi per codice CER. Il bilancio dovrà essere trasmesso con le forme e le modalità definite alla successiva sezione 6;

- 3.9 al fine di controllare l'andamento del processo di depurazione nelle fasi più significative, dovranno essere mantenuti in perfetto esercizio i seguenti strumenti di monitoraggio in continuo:

| PARAMETRO                                 | PUNTO DI MISURA                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Misuratore di Conducibilità e temperatura | Reflui inviati al trattamento chimico fisico<br>(valle vasca S-16) |
| Misuratore di Conducibilità e temperatura | Dopo il trattamento chimico fisico<br>(uscita SED-39)              |
| Misuratore di Conducibilità e temperatura | Dopo il trattamento biologico (scarico) (POZ 105)                  |
| REDOX                                     | Reflui inviati al trattamento chimico fisico<br>(valle vasca S-16) |
| REDOX                                     | Dopo il trattamento chimico fisico (uscita SED-39)                 |
| REDOX                                     | Dopo il trattamento biologico (scarico) ) (POZ 105)                |
| pH                                        | Vasche reazione chimico fisico (S-17A e S-22A)                     |
| pH                                        | Dopo il trattamento chimico fisico<br>(uscita SED-39)              |
| pH                                        | Dopo il trattamento biologico (scarico) (POZ 105)                  |
| TOTALIZZATORE DI PORTATA                  | Reflui derivanti dalla raccolta delle acque di prima pioggia       |
| TOTALIZZATORE DI PORTATA                  | Reflui derivanti dal lavaggio fusti                                |
| TOTALIZZATORE DI PORTATA                  | Prima del trattamento chimico fisico<br>(valle vasca S-16)         |
| TOTALIZZATORE DI PORTATA                  | Prima del trattamento biologico<br>(valle vasche EQ-101 e EQ-107)  |
| TOTALIZZATORE DI PORTATA                  | Uscita Biologico (scarico)                                         |

- 3.10 tutti i contatori a servizio dell'impianto e gli altri strumenti di misura devono essere visualizzabili nel sistema di supervisione dell'impianto;
- 3.11 dovrà essere costantemente garantito l'accesso, in sola visualizzazione, agli enti di controllo compresa SMAT, al sistema di supervisione del processo di depurazione, per la verifica dei dati al fine di rendere massima la trasparenza sulla gestione del processo di trattamento rifiuti. Nell'ottica dell'aggiornamento dei sistemi informatici si dovrà concordare la sostituzione o l'adattamento del sistema di supervisione al sistema di telecontrollo

generalizzato del Gestore del Servizio Idrico Integrato;

- 3.12 con cadenza annuale dovrà essere effettuato, per ciascun strumento sopra indicato, un intervento di taratura con certificato rilasciato da Società qualificata. I certificati di taratura dovranno essere trasmessi con le modalità e le forme stabilite alla successiva sezione 6;

#### **CAMPIONATORE AUTOMATICO**

- 3.13 ai sensi dell'art. 44 del Regolamento, è fatto obbligo al Gestore, mantenere in perfetto stato di efficienza il campionatore automatico e il sistema di telecontrollo installato sull'ultimo punto accessibile degli scarichi all'interno dell'insediamento, prima dell'immissione in rete fognaria;
- 3.14 il campionatore verrà utilizzato dalla Società General Fusti s.r.l. per il campionamento dei reflui in uscita impianto. Su richiesta degli enti competenti al controllo, SMAT compresa, tale campionatore potrà venir sigillato e gestito temporaneamente o continuativamente dai citati soggetti con finalità di ulteriore controllo.

#### **MISURATORE DI PORTATA**

- 3.15 Il Gestore è obbligato a mantenere in funzione a propria cura ed onere lo strumento di misura della portata allo scarico, facente parte del sistema di telecontrollo, per il quale dovrà fornire, con cadenza annuale, certificato di taratura e manutenzione rilasciato da Società qualificata;
- 3.16 a valle del misuratore non dovrà essere immesso nessun tipo di scarico ad eccezione di quelli di natura domestica.

#### **POZZETTO DI ISPEZIONE**

- 3.17 È obbligo del Gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, il punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico;
- 3.18 è fatto altresì obbligo al Gestore di mantenere in perfette condizioni di efficienza il cancello che consente l'accesso, direttamente dall'esterno dell'insediamento, all'area dove sono ubicati i pozzetti d'ispezione degli scarichi domestici ed industriali prima del convogliamento in rete fognaria;

#### **CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

- 3.19 qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente alla SMAT una deroga a detti limiti;
- 3.20 la SMAT, in accordo a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà concedere la deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.

- 3.21 in caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso a SMAT, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

#### **PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO**

- 3.22 Ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 e successive modificazioni, viene approvato il piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree scoperte così come illustrato nell'istanza di autorizzazione con le successive modifiche e integrazioni.

A tale proposito il Gestore dovrà a mettere a disposizione delle Autorità di controllo, SMAT S.p.A. inclusa:

- le procedure operative adottate per la pulizia delle superfici scolanti e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia
- le procedure di intervento in caso di eventuali sversamenti accidentali e quelle indicati le modalità di formazione e di informazione del personale addetto.
- un prospetto con la registrazione dei lavaggi delle superfici scoperte, delle quantità di acque utilizzate per detti lavaggi e degli interventi di manutenzione eseguiti sul sistema di raccolta.
- un prospetto con le letture del contatore posto sulla tubazione dei reflui derivanti dalla raccolta delle acque di prima pioggia associate alle operazioni di svuotamento della apposita vasca.

#### **VOLUME MASSIMO DI SCARICO GIORNALIERO AUTORIZZATO**

- 3.23 Il volume massimo di scarico giornaliero autorizzato è pari a 650 m<sup>3</sup>/g.

#### SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 4.1) Gli impianti devono essere realizzati e gestiti in modo tale da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione. In condizioni diverse dal normale esercizio vale quanto disposto allo specifico paragrafo;
- 4.2) i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni allegato alla presente sezione rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso degli inquinanti che possono essere emessi in atmosfera nell'esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento;
- 4.3) il gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari ad evitare o, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, ridurre le emissioni diffuse provenienti dall'installazione prevedendone il loro convogliamento se tecnicamente fattibile;
- 4.4) per le finalità di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto a:
- a. disporre periodiche procedure di verifica del mantenimento dell'efficacia di aspirazione delle singole linee afferenti all'RTO, mediante controllo **almeno una volta l'anno** in situ, con strumentazione tarata, della depressione di progetto (pari a 250 mm H<sub>2</sub>O) alla bocca dei ventilatori V-01 e V-02, e, se opportuno, disporre operazioni straordinarie di pulizia e manutenzione delle cappe aspiranti;
  - b. verificare almeno una volta all'anno il funzionamento secondo le specifiche progettuali dei ventilatori V-01 V-02 e disporre eventuali opportune manutenzioni straordinarie degli organi di movimento (cinghie, motore, girante, cuscinetti, etc.);
  - c. installare un **sistema di allarme** sul ventilatore di aspirazione V-01 afferente al parco serbatoi e all'impianto chimico-fisico (linee 1+2) e uno sul ventilatore di aspirazione V-02 afferente all'impianto biologico esistente e futuro (linee 3+4), che segnali la loro avaria ad un operatore capace di intervenire per ripristinarne il funzionamento;
  - d. disporre la predisposizione di una o più prese di campionamento per la verifica della portata secondo norma UNI sul condotto che raccoglie gli effluenti delle linee 1 + 2 ed una sul condotto che raccoglie gli effluenti delle linee 3 + 4;
  - e. disporre la registrazione degli interventi di **manutenzione e controllo** di cui alle precedenti lettere a. e b. nonché degli **eventi di avaria** di cui alla precedente lettera c. sul registro di cui al successivo punto Errore: sorgente del riferimento non trovata entro la fine della giornata in cui sono avvenuti.

#### AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI

- 4.5) la data di avviamento degli **impianti nuovi e/o modificati (camini S2, 11B, 14, 15)** deve essere comunicata all'Ente scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino con un anticipo di almeno quindici giorni, secondo quanto stabilito dall'art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro **sessanta** giorni dalla data di avviamento di cui sopra;

4.6) per i camini sopra indicati, il Gestore dovrà disporre l'effettuazione degli **autocontrolli iniziali** previsti all'art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. A tal fine, entro i trenta giorni successivi alla data di messa a regime (periodo di marcia controllata), il Gestore deve effettuare **due** rilevamenti delle emissioni in **due giorni non consecutivi** determinando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni, con le metodiche previste al successivo punto 41.

4.7) gli altri camini riportati nel Quadro Emissioni si considerano esistenti ai fini degli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

4.8) i risultati degli autocontrolli **iniziali** devono essere trasmessi all'Ente scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino entro **sessanta** giorni dalla data di effettuazione. Per la presentazione dei risultati deve essere utilizzato il modello CONTR.EM, adottato dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 e disponibile sul sito internet istituzionale [www.cittametropolitana.torino.it/ambiente](http://www.cittametropolitana.torino.it/ambiente);

## MONITORAGGIO E CONTROLLI PERIODICI ALLE EMISSIONI

4.9) il Gestore deve procedere al rilevamento **periodico** degli effluenti gassosi, nelle più gravose condizioni di esercizio, rilevando i parametri riportati nel Quadro Emissioni, con la frequenza ivi riportata (colonna "Frequenza Autocontrolli"). La frequenza di effettuazione degli autocontrolli (anche per i camini considerati esistenti) decorre dalla data di effettuazione dell'ultimo autocontrollo;

4.10) la data di effettuazione degli autocontrolli **periodici** deve essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni all'Ente scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino. È consentito al Gestore per motivate ragioni produttive o meteorologiche, differire i termini sopra stabiliti, inviando preventivamente apposita comunicazione all'Ente scrivente e al Dipartimento ARPA di Torino, in cui devono essere riportate le motivazioni che hanno causato il differimento, le eventuali azioni intraprese (se pertinenti) e le nuove date in cui saranno effettuati i campionamenti. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione degli autocontrolli è il 30 giugno (se la periodicità cade nel primo semestre dell'anno) o il 31 dicembre (se la periodicità cade nel secondo semestre dell'anno);

4.11) i risultati degli autocontrolli periodici devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche riportate al punto 6.4.della sezione 6 del presente Allegato;

4.12) per l'effettuazione degli autocontrolli **iniziali e periodici** devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo dei vari parametri prescritti nel Quadro Emissioni sono quelli riportati nella tabella che segue:

| Inquinante/Parametro     | Norme                 |                                             |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                          | CEN/UNI               | ISO/ Altre norme nazionali - internazionali |
| <b>Polveri totali</b>    | UNI EN 13284-1:2003   | ISO 9096:2003/Cor. 1:2006                   |
| <b>C.O.T./C.O.T.N.M.</b> | UNI EN 12619:2013     | ===                                         |
| <b>NH<sub>3</sub></b>    | UNI EN ISO 21877:2020 |                                             |
| <b>HCl</b>               | UNI EN 1911:2010      |                                             |

| Inquinante/Parametro                                          | Norme                           |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                               | CEN/UNI                         | ISO/ Altre norme nazionali - internazionali |
| <b>Composti solforici</b><br>(espressi come H <sub>2</sub> S) | UNI 11574:2015                  | UNICHIM 634 modificato*                     |
| <b>NO<sub>x</sub></b><br>(espressi come NO <sub>2</sub> )     | UNI 14792:2006                  | ISO 10849:1996                              |
| <b>CO</b>                                                     | UNI EN 15058:2006               | ISO 12039:2001                              |
| <b>O<sub>2</sub></b>                                          | UNI EN 14789:2006               | ISO 12039:2001                              |
| <b>Velocità e portata</b>                                     | UNI 16911-1:2013                | ISO 10780:1994                              |
| <b>PCDD/PCDF</b>                                              | UNI EN 1948:1-2-3/2006 – 4/2014 |                                             |
| <b>Emissioni odorogene</b>                                    | UNI EN 13725:2004               |                                             |

\* UNICHIM 634:1984 (solo campionamento) + APHA Standard Methods for the Examination of Water and wastewater ed 21 th 2005, 4500-S2 - D

Il gestore può utilizzare metodi differenti da quelli indicati purché garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata. L'impiego di metodiche analitiche diverse rispetto a quelle sopra riportate deve essere preventivamente validato da ARPA;

## PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

**4.13)** I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere previsti di idonee prese dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. Devono essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

**4.14)** la sigla identificativa dei punti di emissione indicata nel quadro emissioni deve essere riportata in modo visibile sui rispettivi camini;

**4.15)** al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto ad eccezione dei camini non soggetti ad autorizzazione. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

**4.16)** tutte le tubazioni di convogliamento delle emissioni in atmosfera a servizio degli impianti dell'installazione devono essere mantenute in efficienza e a tal fine sottoposte a periodici interventi manutentivi al fine di garantirne nel tempo la funzionalità.

## PRESCRIZIONI PER SPECIFICI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

### RTO – Regenerative Thermal Oxydiser

**4.17)** il dimensionamento delle camere di combustione deve consentire che gli effluenti permangano nella camera per un **tempo non inferiore ad 1s a temperatura non inferiore a 850° C**

**4.18)** Le temperature all'interno delle camere di combustione devono essere **monitorate e registrate in continuo** su supporto informatico che non sia modificabile da operatore; con riferimento al disegno numero 260189 (rev. 2) recante P&ID della documentazione allegata alla comunicazione di modifica degli impianti del 20/07/2017 e s.m.i., le misurazioni da registrare sono quelle relative alle **sonde TE101, TE201, TE301**, che dovranno essere interfacciate con apposito **segnalatore di allarme** di alto/basso livello su pannello di controllo ubicato in zona presidiata da un operatore capace di intervenire per risolvere l'anomalia; i dati registrati dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo per almeno un anno;

**4.19)** con riferimento al *disegno numero 260189 (rev. 2) recante P&ID* della documentazione allegata alla comunicazione di modifica degli impianti del 20/07/2017 e s.m.i., il sistema di controllo dell'RTO deve essere in grado di **rilevare e registrare su supporto informatico, non modificabile da operatore**, con la **medesima scala temporale** delle registrazioni di cui al punto 4.18:

- a. tutti gli eventi di **allarme (I01)**, **l'arresto del bruciatore (I02)** e **l'arresto di tutto l'impianto (I03)**, corredati dalla causa dell'evento. In caso di accadimento di tali eventi il sistema di controllo deve, inoltre, prevedere l'attivazione automatica di un allarme acustico su pannello di controllo ubicato in zona presidiata da un operatore capace di intervenire per risolvere l'anomalia;
- b. la **posizione della valvola FV-402** che presidia il condotto del by-pass di emergenza dell'RTO; tale valvola deve essere di tipologia OFF/ON (completamente chiusa-completamente aperta);
- c. lo **stato di funzionamento del ventilatore di processo V-401** (n° giri o potenza assorbita o altro parametro equivalente);
- d. la **portata di effluenti di processo** (segnale FIR400);
- e. la percentuale di **compensazione di aria esterna** (valvola FV-403) rispetto agli effluenti di processo.

**4.20)** In caso di eventi di guasto tali da comportare l'arresto dell'RTO e **l'apertura della valvola del condotto di by-pass (FV-402)** è consentita l'evacuazione degli effluenti da tale condotto per il tempo esclusivamente necessario a mettere in sicurezza l'RTO;

**4.21)** In caso di eventi di guasto tali da comportare **l'arresto dell'RTO**, fermo restando la procedura di emergenza di cui al punto **4.20)**, una volta messo in sicurezza il sistema di combustione e i relativi strumenti/tubazioni, gli effluenti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti dovranno essere obbligatoriamente trattati nelle torri scrubber, per il tempo strettamente necessario al ripristino di funzionalità dell'RTO. Al fine di garantire un adeguato tempo di contatto (maggiore di due secondi) nelle torri di lavaggio il gestore dovrà immediatamente disporre il fermo della sezione di trattamento chimico-fisico e contemporaneo divieto di trattamento di reflui particolarmente odorigeni nonché la riduzione della portata aspirata dalle sezioni di trattamento;

**4.22)** il gestore al fine di garantire il mantenimento di efficienza del funzionamento dell'RTO deve disporre periodiche procedure di verifica e controllo degli organi e componenti dell'impianto (bruciatore, ventilatori, pressostati, valvole di regolazione del gas, valvole di inversione del flusso tra le torri, sensori di temperatura e pressione, etc.) almeno con la cadenza consigliata dal costruttore; deve inoltre garantire la costante presenza a magazzino dei componenti di ricambio

più critici.

4.23) gli eventi di cui al punto 4.22) nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'RTO dovranno essere registrati entro la fine della giornata in cui sono avvenuti nel registro di cui al successivo punto 4.29).

#### **ASSORBITORI AD UMIDO**

4.24) Gli assorbitori ad umido devono essere dotati di idonea strumentazione per la misura dei parametri di processo e di un sistema di dosaggio automatico dei reagenti nelle soluzioni di lavaggio, come indicato nel documento "RELAZIONE TECNICA – Allegato 17 – Sistemi di abbattimento" del 06/05/2019.

4.25) I segnali di blocco delle pompe di ricircolo delle soluzioni di lavaggio e delle pompe di dosaggio reagenti, di anomalia dei sensori di controllo (pHmetro e riduzione) delle soluzioni e dei sensori di livello reagenti/ liquido di lavaggio devono generare un allarme acustico con intervento immediato dell'operatore per la verifica ed il ripristino di conformità; fino ad avvenuta interfaccia dei segnali suddetti con PLC di stabilimento in grado di registrare e tenere traccia degli eventi, l'operatore dovrà aver cura di annotare gli eventi e gli interventi effettuati sul registro di cui al successivo punto 4.29).

4.26) con cadenza almeno mensile il Gestore dovrà disporre la verifica di taratura dei pH-metri e redox-metri nonché una verifica generale di funzionalità di tutti i dispositivi di controllo e di flusso degli assorbitori ad umido.

#### **CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

4.27) In caso di guasto, malfunzionamento o interventi di manutenzione programmata dell'RTO, il gestore deve provvedere a mettere in atto nel tempo tecnico più breve possibile le seguenti:

- comunicazione all'Ente Scrivente e all'ARPA Dipartimento di Torino circa: la tipologia di avaria/guasto, interventi messi in atto per il ripristino di funzionamento e delle tempistiche previste per la sua risoluzione;
- impiego delle torri di lavaggio acido-base quale sistema di abbattimento di emergenza degli effluenti inquinanti e contestuale adozione di alcune misure gestionali quali il fermo della sezione di trattamento chimico-fisico e contemporaneo divieto di trattamento di reflui particolarmente odorigeni nonché la riduzione della portata aspirata dalle sezioni di trattamento fino a consentire un tempo di contatto degli effluenti nelle torri di lavaggio superiore a due secondi;
- comunicazione all'Ente scrivente e all'ARPA Dipartimento di Torino dell'avvenuta risoluzione dell'evento e del ripristino delle normali condizioni di esercizio;

4.28) in caso di guasto, malfunzionamento o interventi di manutenzione programmata degli altri impianti di abbattimento a servizio dell'installazione tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione, il gestore deve provvedere a mettere in atto nel tempo tecnico più breve possibile le seguenti azioni:

- comunicazione all'Ente scrivente e all'ARPA Dipartimento di Torino circa: la tipologia di avaria/guasto, interventi messi in atto per il ripristino di funzionamento e delle tempistiche previste per la sua risoluzione

- interruzione o rimodulazione delle attività di stabilimento per evitare o, ove ciò non sia tecnicamente possibile ridurre, le emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione;
- comunicazione all'Ente scrivente, ARPA Dipartimento di Torino e Comune di Torino dell'avvenuta risoluzione dell'evento e del ripristino delle normali condizioni di esercizio.

## **REGISTRAZIONI**

**4.29)** il gestore deve annotare su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. gli eventi di interruzione del normale funzionamento dell'RTO e degli altri presidi di abbattimento a servizio dell'installazione e le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva. Tale registro deve essere conservato presso l'installazione a disposizione degli Organi di Vigilanza e controllo

## QUADRO EMISSIONI

| PUNTO DI EMISSIONE | PROVENIENZA                                                                                                                       | PORTATA<br><i>m<sup>3</sup>/h a 0°C e 0,101 MPa</i> | TIPO DI SOSTANZA INQUINANTE                          | LIMITI DI EMISSIONE                       |             | FREQUENZA AUTOCONTROLLI <sup>(1)</sup> | IMPIANTO ABBATTIMENTO                                                           | ALTEZZA DAL SUOLO<br><i>m</i> | NOTE                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                   |                                                     |                                                      | <i>mg/m<sup>3</sup> a 0°C e 0.101 MPa</i> | <i>Kg/h</i> |                                        |                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                |
| S2                 | Nuovo impianto di lavaggio a ciclo chiuso fusti e cisternette                                                                     | 10000                                               | Polveri totali comprese nebbie oleose                | 10                                        | 0,100       | I + T                                  | ABBATTITORE AD ACQUA                                                            | 10                            |                                                                                                                                                                |
|                    |                                                                                                                                   |                                                     | C.O.T.                                               | ---                                       | 0,100       | I + T                                  |                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                |
| 6                  | Caldaia tecnologica a vapore alimentata a metano (P <sub>tn</sub> = 1387 kW)                                                      | 1400                                                | Polveri totali                                       | 10                                        | ==          | N                                      |                                                                                 | 7                             | I parametri sono riferiti ai fumi secchi ed a un contenuto volumetrico di O <sub>2</sub> pari al 3% a 0°C e 0,101 Mpa                                          |
|                    |                                                                                                                                   |                                                     | CO                                                   | 100                                       | ==          | A                                      |                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                |
|                    |                                                                                                                                   |                                                     | NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )              | 150                                       | ==          | A                                      |                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                |
|                    |                                                                                                                                   |                                                     | NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> ) dal 1/1/2030 | 100                                       | ==          | A                                      |                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                |
| C                  | Caricamento serbatoio calce                                                                                                       | 2000                                                | Polveri totali                                       | 10                                        | 0,020       | N                                      | FILTRO A MANICHE                                                                | 12                            |                                                                                                                                                                |
| 11B                | Captazioni ambientali baia di carico serbatoi<br>Sfiato reattore trattamento cianuri<br>Captazioni ambientali locale filtropresse | 8000                                                | C.O.T.                                               | 20                                        | 0,160       | A                                      | ASSORBITORE AD UMIDO TRIPLO STADIO (NaOH-H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> -NaClO) | 11                            | La frequenza di autocontrollo del parametro HCl è annuale per i primi tre anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e successivamente triennale |
|                    |                                                                                                                                   |                                                     | NH <sub>3</sub>                                      | 15                                        | 0,120       | A                                      |                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                |
|                    |                                                                                                                                   |                                                     | HCl                                                  | 5                                         | 0,040       | I + A/T                                |                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                |
|                    |                                                                                                                                   |                                                     | H <sub>2</sub> S                                     | 2                                         | 0,016       | A                                      |                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                |

| PUNTO DI<br>EMISSIONE                                        | PROVENIENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PORTATA<br><i>m³/h a 0°C e<br/>0,101 MPa</i> | TIPO DI<br>SOSTANZA<br>INQUINANTE             | LIMITI DI<br>EMISSIONE                 |             | FREQUENZA<br>AUTOCONTROLLI<br>(1)                                                                                                                                                         | IMPIANTO<br>ABBATTIMENTO                                                                                                                                                      | ALTEZZA DAL<br>SUOLO<br><i>m</i> | NOTE                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                               | <i>mg/m³ a<br/>0°C e 0.101<br/>MPa</i> | <i>Kg/h</i> |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                  |
| <b>14</b>                                                    | Captazioni <i>ambientali</i> locale chimico-fisico                                                                                                                                                                                                                                                               | 10000                                        | C.O.T.                                        | 20                                     | 0,200       | I + A                                                                                                                                                                                     | ASSORBITORE AD UMIDO<br>TRIPLO STADIO (NaOH-<br>H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> -NaClO)                                                                                        | 11                               | La frequenza di<br>autocontrollo del<br>parametro HCl è annuale<br>per i primi tre anni dalla<br>data di emanazione del<br>presente provvedimento e<br>successivamente triennale |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | NH <sub>3</sub>                               | 15                                     | 0,150       | I + A                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | HCl                                           | 5                                      | 0,050       | I + A/T                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | H <sub>2</sub> S                              | 2                                      | 0,020       | I + A                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                  |
| <b>15</b>                                                    | Captazioni <i>puntuali</i> impianto chimico-fisico, impianto biologico nuovo ed esistente (vasche, e serbatoi), sfiati parco serbatoi nuovo ed esistente, filtropresse esistenti e nuova, sfiati serbatoi emulsioni oleose, sfiato evaporatore, sfiati reattori esistenti e nuova torre di stripping ammoniacale | Modulante<br>4000÷12000<br>max               | Polveri totali                                | 5                                      | 0,060       | I                                                                                                                                                                                         | ASSORBITORE AD<br>UMIDO DOPPIO STADIO<br>(NaOH-H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) + FILTRO A<br>COALESCENZA +<br>POST COMBUSTORE<br>TERMICO<br>RIGENERATIVO A 3<br>CAMERE (RTO) | 11                               | La frequenza di<br>autocontrollo del parametro<br>PCDD/PCDF è annuale per i<br>primi tre anni successivi alla<br>messa in esercizio e<br>successivamente triennale               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | C.O.T.N.M.                                    | 20                                     | 0,240       | I + A                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | NO <sub>x</sub>                               | 100                                    | 1,200       | I + A                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | CO                                            | 100                                    | 1,200       | I + A                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | PCDD/PCDF                                     | -----                                  | -----       | I + A/T                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                  |
| <b>15 bis<br/>CAMINO DI<br/>EMERGENZA per<br/>BLOCCO RTO</b> | Captazioni <i>puntuali</i> impianto biologico, parco serbatoi nuovo e vecchio                                                                                                                                                                                                                                    | 8500 max                                     | Polveri totali                                | 5                                      | 0,043       | <u>per fermate dell'RTO di<br/>previsione superiore a<br/>15 giorni</u> un<br>campionamento per tutti<br>i parametri indicati<br>entro 7gg dalla<br>comunicazione di cui al<br>punto 4.29 | ASSORBITORE AD<br>UMIDO DOPPIO STADIO<br>(NaOH-H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )                                                                                               | 10                               | Vedi prescrizione 4.21                                                                                                                                                           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | C.O.T.                                        | 50                                     | 0,425       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | NH <sub>3</sub>                               | 15                                     | 0,128       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | Composti solforici<br>(come H <sub>2</sub> S) | 5                                      | 0,043       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                  |

N=nessuno, I= iniziale, A= annuale, T= triennale

## **SEZIONE 5 – CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ**

- 5.1 Al verificarsi di eventi incidentali, malfunzionamenti e guasti degli impianti costituenti l'installazione e dei presidi di abbattimento delle emissioni nelle varie matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ecc.), il gestore deve darne tempestiva<sup>1</sup> comunicazione alla Direzione scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Torino. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
- tipologia dell'evento e stima della sua gravità;
  - accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per addivenire ad una sua tempestiva risoluzione, per quanto tecnicamente possibile;
  - indicazione delle ricadute stimate sulle emissioni dell'installazione nelle varie matrici a seguito dell'evento, con particolare riferimento al rispetto dei livelli di emissione stabiliti in AIA ed individuazione di autonome misure di salvaguardia necessarie per ripristinare la conformità o garantirla provvisoriamente;
- 5.2 il gestore deve preventivamente analizzare i possibili eventi incidentali che possono interessare l'installazione attraverso la redazione di un apposito Piano di Emergenza, eventualmente integrando il Piano di Emergenza interno redatto ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1 dicembre 2018 n. 132. Il Piano è stato trasmesso alla Direzione in intestazione in data 7/7/2020, prot. CMTTo n. 46414. Nel Piano sono state indicate, oltre alle principali situazioni di emergenza, anche le azioni da intraprendere e le comunicazioni da effettuare agli Enti competenti da coinvolgere per l'adozione di provvedimenti in materia igienico sanitaria o di protezione civile, fatto salvo quanto espressamente disposto dalla sopra citata norma di legge;
- 5.3 il Piano di Emergenza di cui al precedente punto deve essere revisionato annualmente, a decorrere dalla data di trasmissione, tenendo conto degli eventi che si sono verificati nel corso dell'anno precedente, dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei progressi tecnici legati alle misure da adottare in caso di incidenti, apportando le modifiche ed integrazioni necessarie per garantire un'elevata protezione ambientale;
- 5.4 in caso di anomalie di funzionamento o interruzioni di servizio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera o delle linee di trattamento ad esse asservite, tali da non permettere il rispetto dei livelli di emissione in atmosfera fissati nel PMC, il gestore ai sensi dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. informa la Direzione in intestazione e l'ARPA Dipartimento di Torino entro e non oltre le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e le relative tempistiche. Gli interventi devono essere adottati senza ritardo;
- 5.5 in caso di sversamenti di liquami, intermedi, sostanze e preparati impiegati nei processi, il gestore deve adottare tutte le procedure volte a contenere al massimo le immissioni di

---

<sup>1</sup>Ai fini del rispetto della presente prescrizione per tempestiva comunicazione si intende una comunicazione effettuata entro e non oltre 12 ore dall'evento, qualora non diversamente stabilito.

inquinanti in ambiente, garantendo per quanto tecnicamente possibile, l'assenza di fenomeni di inquinamento tali a peggiorare l'attuale stato ambientale. Dette procedure devono essere rese parte integrante del Piano di Emergenza di cui al precedente punto 5.2);

- 5.6 in caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti degli impianti, dovrà essere immediatamente dato avviso alla Direzione Scrivente e ad ARPA Dipartimento di Torino, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso;
- 5.7 in caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione via PEC (con un anticipo di almeno 60 giorni) alla Direzione scrivente. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti in impianto, alla dismissione delle aree e delle strutture fisse e mobili presenti presso l'installazione, secondo un Piano di Dismissione recante indicazioni generali sulle macrocategorie di attività che verranno svolte al termine della vita operativa dell'installazione. Tale Piano di Dismissione deve essere aggiornato e trasmesso alla Direzione in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, qualora non già trasmesso in precedenza. Il cronoprogramma contenente il dettaglio delle attività da svolgersi in fase di dismissione deve essere allegato, invece, alla comunicazione di preavviso di cessata attività. La dismissione dell'impianto, secondo le modalità stabilite nel suddetto piano, non esonera il gestore dagli adempimenti previsti in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla parte IV del titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5.8 l'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

## SEZIONE 6 – PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Il Gestore deve provvedere ad effettuare i controlli ed i monitoraggi delle emissioni secondo quanto riportato nel documento “Piano di monitoraggio e controllo” trasmesso con l’istanza pervenuta in data 10/05/2019, con nota di prot. C.M.To. n. 41270 per quanto non in contrasto con quanto riportato nel presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione scrivente, all’ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino. I dati di cui al successivo punto 6.2. dovranno essere trasmessi anche a SMAT S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

**La Direzione scrivente provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.**

### 6.1. RIFIUTI

**Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l’accesso a norma di legge:**

- i quantitativi complessivi di rifiuti ritirati e ceduti nell’anno solare precedente suddivisi per CER e per operazione di gestione/linea di trattamento, dando riscontro degli impianti di destinazione finale a cui i rifiuti sono stati conferiti;
- relazione di collaudo dei serbatoi presenti in impianto e della vasca di raccolta delle acque meteoriche di cui ai punti 2.10. e 2.12 della precedente Sezione 2 (ad anni alterni);
- riepilogo delle analisi previste al punto 2.26. della Sezione 2 (analisi qualitative vasca di equalizzazione) ed al punto 2.27. (analisi microbiologiche fanghi attivi);
- **eventuali problematiche occorse nell’esercizio dell’attività durante l’anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.**

### 6.2. SCARICHI IDRICI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico e tali da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l’accesso a norma di legge:

- bilancio idrico e di massa di cui al punto 3.8. della precedente Sezione 3;
- esiti degli autocontrolli allo scarico previsti al punto 3.6. della precedente Sezione 3 e delle analisi giornaliere (espresse in forma aggregata) prescritte al punto 3.4. della precedente sezione 3;
- esiti dei monitoraggi di cui al punto 6 del determinato (periodo transitorio), qualora non

ricompresi al punto precedente;

- certificati di taratura degli strumenti secondo quanto prescritto al precedente punto 3.12. e 3.15.;
- analisi effettuate sui rifiuti derivanti dal trattamento, condotte secondo quanto disposto al precedente punto 3.5. della Sezione 3;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

### 6.3. ACQUE SOTTERRANEE

Con frequenza semestrale dovrà essere effettuato il monitoraggio della falda acquifera sotterranea mediante analisi chimica delle acque prelevate dai pozzi piezometrici presenti presso l'installazione. Il monitoraggio dovrà prevedere almeno la rilevazione in sito dei seguenti parametri:

- soggiacenza della falda (in m s.l.m.)
- temperatura delle acque di falda
- potenziale redox (Eh, mV)
- temperatura atmosferica
- presenza di prodotto libero flottante sulla superficie

devono essere inoltre registrati almeno i seguenti dati:

- data e ora di campionamento
- nome o sigla dell'operatore
- condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento
- durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo
- portata di campionamento
- profondità di campionamento
- aspetto del campione (colore, odore, torbidità, ecc.)
- metodo dettagliato di conservazione del campione

Sui campioni prelevati nelle campagne di monitoraggio semestrali devono essere effettuate le seguenti determinazioni chimico analitiche minime:

| Parametro               | Limite di rilevabilità | u.m.                   |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| conducibilità elettrica | 10                     | S/cm                   |
| pH                      | -                      | -                      |
| durezza totale          | 1                      | °F                     |
| alcalinità              | 1                      | mg/l CaCO <sub>3</sub> |
| cloruri                 | 0.5                    | mg/l Cl                |
| solforati               | 1                      | mg/l SO <sub>4</sub>   |
| azoto ammoniacale       | 0.01                   | mg/l NH <sub>4</sub>   |
| ferro                   | 0.01                   | mg/l Fe                |
| manganese               | 0.01                   | mg/l Mn                |

| Parametro                           | Limite di rilevabilità | u.m.    |
|-------------------------------------|------------------------|---------|
| nichel                              | 0.01                   | mg/l Ni |
| cromo totale                        | 0.01                   | mg/l Cr |
| rame                                | 0.01                   | mg/l Cu |
| zinco                               | 0.01                   | mg/l Zn |
| cadmio                              | 0.001                  | mg/ Cd  |
| solventi organici aromatici (BTEX)  | 0.001                  | mg/l    |
| solventi clorurati totali           | 0.001                  | mg/l    |
| idrocarburi disciolti o emulsionati | 0.01                   | mg/l    |
| fenoli e derivati                   | 0.0005                 | mg/l    |
| mercurio                            | 0.001                  | mg/l Hg |
| piombo                              | 0.05                   | mg/l Pb |
| arsenico                            | 0.05                   | mg/l As |
| idrocarburi policiclici aromatici   | 0.0002                 | mg/l    |

Almeno una delle campagne di campionamento deve essere effettuata nel periodo di massima escursione del livello piezometrico della falda, opportunamente determinato.

#### 6.4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico e tale da risultare leggibile da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- esiti degli autocontrolli iniziali e/o periodici previsti ai precedenti punti **4.6)** e **4.9)**;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;
- principali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base del registro di cui al punto **4.29)** della sezione 4.

#### 6.5. SUOLO (controlli indiretti)

Devono essere trasmessi gli esiti della verifica di integrità della pavimentazione esterna e interna.

#### 6.6. ENERGIA

Deve essere trasmesso il dato relativo al **consumo energetico per l'attività di trattamento chimico fisico, elaborando un indicatore  $Kw_{consumati}/Mg$  di rifiuto trattato.**

#### 6.7. GESTIONE DELLE EMERGENZE

**Qualora si siano verificate delle situazioni di emergenza nel corso dell'anno di riferimento, deve essere trasmessa la revisione del piano di emergenza interno.**

#### 6.8. PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale PRTR. Le

dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

#### **6.9. CONTROLLI PROGRAMMATI**

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it).